

CGIL



Alessandria



La previdenza complementare

Settembre 2017



CGIL



Alessandria

Sommario

Premessa: dalla Costituzione al Decreto Legislativo n. 252/2005	5
<i>SCHEDA - Il tasso di sostituzione.....</i>	<i>6</i>
INTRODUZIONE.....	7
I DESTINATARI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	7
<i>SCHEDA - Fondi a CONTRIBUZIONE definita e fondi a PRESTAZIONE definita</i>	<i>8</i>
<i>SCHEDA - I fondi pensione preesistenti (cenni).....</i>	<i>8</i>
IL FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	10
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11
Come si calcola il TFR	11
<i>SCHEDA - La rivalutazione del TFR.....</i>	<i>11</i>
Il conferimento del TFR alla previdenza complementare	12
<i>SCHEDA - La novità della possibilità di conferimento solo parziale del TFR (per tutti)</i>	<i>12</i>
<i>Gli effetti dell'adesione in modalità tacita</i>	<i>13</i>
<i>SCHEDA - FONDINPS</i>	<i>13</i>
<i>Se si cambia lavoro</i>	<i>14</i>
<i>29 aprile 1993: una data "spartiacque" (ma destinata ad esserlo sempre meno)</i>	<i>15</i>
<i>SCHEDA - L'adesione contrattuale</i>	<i>16</i>
<i>SCHEDA - Il TFR in busta paga</i>	<i>17</i>
<i>SCHEDA - Quando il silenzio non è d'oro... (ma conviene al datore di lavoro)</i>	<i>18</i>
LA SCELTA DELLA FORMA PENSIONISTICA A CUI ADERIRE.....	19
<i>SCHEDA - Un esempio del vantaggio rappresentato dal contributo del datore di lavoro.....</i>	<i>19</i>
I COSTI DEI FONDI PENSIONE	19
L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)	19
I RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE	21
I DOCUMENTI PRINCIPALI PREDISPOSTI DAI FONDI PENSIONE	23
<i>Statuto - Regolamento - Condizioni generali di contratto.....</i>	<i>23</i>
<i>Nota informativa - Informazioni chiave per l'aderente - Scheda dei costi</i>	<i>23</i>
<i>La mia pensione complementare (versione standardizzata).....</i>	<i>23</i>
<i>Modulo di adesione</i>	<i>24</i>
<i>Comunicazione periodica - La mia pensione complementare (versione personalizzata).....</i>	<i>24</i>
LA SCELTA DELLA LINEA DI INVESTIMENTO	24
LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	26
LE PRESTAZIONI ALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE	26
La pensione complementare	26
<i>"Vecchi iscritti" a "vecchi fondi": possibilità di optare sempre per l'intero capitale.....</i>	<i>27</i>
Accesso anticipato alla prestazione pensionistica complementare	27
<i>Diritti dei superstiti di pensionato.....</i>	<i>28</i>
La "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA).....	28
<i>Destinatari e requisiti.....</i>	<i>28</i>
<i>Misura.....</i>	<i>29</i>
<i>Erogazione e gestione.....</i>	<i>29</i>



Tassazione.....	29
Costi	29
Decesso dell'iscritto	30
LE ALTRE PRESTAZIONI.....	30
Le anticipazioni	30
Reiterazione della richiesta di anticipazione	30
SCHEDA - L'anticipazione del TFR	31
Il trasferimento della posizione individuale	33
Il riscatto della posizione individuale	33
Riscatto a seguito dell'accesso al fondo di solidarietà (c.d. fondo esuberi)	34
Perché il riscatto totale è da evitare quando si cambia lavoro	34
Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della previdenza complementare	35
Le prestazioni in caso di decesso dell'iscritto	35
IL TRATTAMENTO FISCALE.....	36
IL REGIME FISCALE SULLA CONTRIBUZIONE	36
Limite di deducibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007..	36
LA TASSAZIONE DEI RENDIMENTI.....	36
LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI	37
La tassazione delle prestazioni alla maturazione del diritto alla pensione	37
La tassazione della RITA	37
LA TASSAZIONE DELLE ALTRE PRESTAZIONI	38
La tassazione delle anticipazioni	38
Il trasferimento non è soggetto a tassazione.....	38
La tassazione del riscatto della posizione individuale	38
Riscatto a seguito dell'accesso al fondo di solidarietà (c.d. fondo esuberi)	39
L'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI A CARICO.....	40
I FONDI PENSIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO.....	41
L'ADESIONE	42
LA CONTRIBUZIONE	43
GLI INVESTIMENTI	44
I COSTI.....	44
GLI STRUMENTI DI INFORMAZIONE PER GLI ISCRITTI.....	44
LE PRESTAZIONI	45
IL REGIME FISCALE.....	45
I PROFILI ORGANIZZATIVI.....	46
LA VIGILANZA DI SETTORE	47
I FONDI NEGOZIALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI	47
IL TFR IN BUSTA PAGA: COME FUNZIONA - QUANTO CONVIENE (MA CONVIENE?).....	48
La somma.....	48
I lavoratori interessati.....	48
La tassazione: più tasse per molti.....	48



<i>Altri effetti negativi</i>	49
<i>Periodicità e tempi di erogazione</i>	49
<i>Come richiederlo</i>	50
<i>Una scelta irrevocabile</i>	50
ALLEGATI	51
Modulo TFR 2	51
<i>SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>	51
Modulo Qu.I.R.	51
<i>MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)</i>	51
APPENDICE	55
Tabella fondi pensione e Contratti Nazionali di riferimento	55
Tabella Contratti Nazionali e fondi pensione di riferimento	55
Dati statistici fondi pensione negoziali	55
Fondi pensione negoziali - Indicatore sintetico dei costi	55
Fondi pensione negoziali - Elenco dei rendimenti per singolo comparto	55
<i>L'adesione contrattuale nei fondi pensione negoziali</i>	55

PREMESSA:

DALLA COSTITUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

(...)

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

La Costituzione stabilisce che l'erogazione delle prestazioni previdenziali di base sia garantita dallo Stato attraverso forme di assicurazione obbligatoria contro i principali eventi che possono impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa (infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria).

Si parla di previdenza obbligatoria perché l'adesione del lavoratore non è rimessa a una sua libera scelta, ma è imposta dal legislatore.

Il sistema previdenziale italiano prevede, peraltro, che il lavoratore possa integrare i trattamenti previdenziali di base, garantiti dagli strumenti di previdenza obbligatoria, attraverso l'adesione volontaria a forme di previdenza integrativa (c.d. previdenza complementare).

La previdenza complementare è quindi espressione della previdenza privata, la cui libertà è garantita dall'ultimo comma dell'articolo 38 della Costituzione sopra riportato, e rappresenta il c.d. secondo pilastro del nostro sistema previdenziale, affiancandosi al sistema pensionistico pubblico (primo pilastro).

Quest'ultimo, infatti, rischia di garantire sempre meno per il futuro prestazioni pensionistiche adeguate.

I cambiamenti del sistema pensionistico

A partire dagli anni '90 il nostro sistema pensionistico è stato profondamente modificato. I motivi principali di questi cambiamenti sono stati il progressivo aumento della durata della vita media (che determina un allungamento del periodo di pagamento delle pensioni) e il rallentamento della crescita economica (che causa una riduzione dell'ammontare dei contributi necessari a finanziare le pensioni). In particolare:

- sono state innalzate sia l'età richiesta per andare in pensione sia l'anzianità contributiva minima;
- l'importo della pensione è collegato:
 - a) all'ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni percepite;



- b) alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL);
 - c) alla durata media del periodo di pagamento della pensione (la cosiddetta “speranza di vita” al momento del pensionamento);
- sono stati modificati i criteri relativi alla rivalutazione delle pensioni riducendone l’incremento.

Tali modifiche fanno sì che, nel futuro, le nuove pensioni saranno nel tempo sempre più basse in rapporto all’ultima retribuzione percepita (tale rapporto è definito “tasso di sostituzione” - v. scheda).

È questa la ragione principale per cui alla previdenza obbligatoria può essere opportuno affiancare il secondo pilastro del sistema: la previdenza complementare.

La previdenza complementare rappresenta un’opportunità di risparmio a cui lo Stato riconosce agevolazioni fiscali di cui altre forme di risparmio non beneficiano.

Il quadro normativo di riferimento della previdenza complementare è attualmente delineato nel Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, *Disciplina delle forme pensionistiche complementari*, emanato con l’intento di sviluppare le forme pensionistiche complementari al fine di integrare la pensione ordinaria e consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento. Il Decreto ha operato una riforma complessiva della previdenza complementare, disponendo in un unico testo normativo tutta la disciplina in materia.¹ La riforma è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

Essa non ha finora trovato piena applicazione per il settore del pubblico impiego: ai fondi pensione nel pubblico impiego è dedicato uno specifico capitolo di questa Guida a partire da pagina 41.

Infine, recenti interventi legislativi (anche di modifica del D.Lgs. n. 252/2005), accanto alla funzione originaria di secondo pilastro assegnata alla previdenza complementare, hanno previsto ulteriori finalità: a seguito di tali interventi la previdenza complementare si avvia a diventare anche una tessera del sistema degli ammortizzatori sociali (come noto, ampiamente riformati - ma non nella direzione di un ampliamento delle tutele - dai Decreti attuativi del Jobs Act).

SCHEDA - IL TASSO DI SOSTITUZIONE

Il tasso di sostituzione è il rapporto tra il primo assegno pensionistico e l’ultimo reddito da lavoro. Si usa per valutare l’impatto del pensionamento sulle entrate e quindi sullo stile di vita di un lavoratore.

La Ragioneria Generale dello Stato effettua regolarmente calcoli per determinare l’andamento del tasso di sostituzione negli anni a venire. Per esempio, secondo l’ultimo rapporto pubblicato (n. 18 - Agosto 2017)², un giovane entrato da pochi anni nel mercato del lavoro come lavoratore dipendente del settore privato e che andasse a riposo nel 2050 con 66 anni e 5 mesi di età e 38 anni di contributi versati senza interruzioni, percepirà una pensione lorda pari al 60,3% dell’ultimo stipendio lordo (corrispondente a una pensione netta pari al 70% dell’ultimo stipendio netto).

¹ Tra le altre fonti normative si ricordano inoltre il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2007 relativo alla destinazione del TFR e la Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007.

² Il documento è disponibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato www.rgs.mef.gov.it con il titolo “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario”.

INTRODUZIONE

Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi o patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "**fondo pensione**"³. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione e alla successiva vigilanza di una Autorità pubblica, la **Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)**.

I DESTINATARI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE⁴

La partecipazione alla previdenza complementare è una **scelta libera e volontaria** destinata in particolare - ma non in maniera esclusiva - al mondo del lavoro.

Possono aderire alle forme pensionistiche complementari, in modo **individuale o collettivo**:

- i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- i soci lavoratori di cooperative;
- le "persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" (cc.dd. casalinghe).

Inoltre, possono aderire coloro che non svolgono un'attività lavorativa⁵ e, se lo Statuto o il Regolamento del fondo lo prevedono, i familiari fiscalmente a carico⁶.

Le forme di previdenza complementare - che possono essere collettive e individuali - possono essere attuate mediante:

– **Fondi pensione negoziali:**

sono forme pensionistiche complementari **istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro** nell'ambito della **contrattazione** nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.

Nel caso dei fondi negoziali è prevista la partecipazione paritetica negli organi di amministrazione e di controllo di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro⁷.

Un altro importante vantaggio dei fondi negoziali è rappresentato dal fatto che in caso di contribuzione da parte del lavoratore si determina l'**obbligo di contribuzione anche da parte del datore di lavoro** (v. oltre **LA SCELTA DELLA FORMA PENSIONISTICA A CUI ADERIRE** da pagina 19).

– **Fondi pensione aperti⁸:**

sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM);

³ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

⁴ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 2 - Destinatari

⁵ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 13 - Forme pensionistiche individuali

⁶ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Finanziamento

⁷ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 5 - Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità

⁸ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 12 - Fondi pensione aperti



possono essere ad adesione individuale o collettiva. Si ha adesione in forma collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, scelgono uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell'obiettivo previdenziale: in questo caso anche l'adesione a un fondo aperto determina l'obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro (come vedremo a condizione che anche il lavoratore versi a sua volta un contributo).

- **Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)⁹:**
sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione; sono ad adesione esclusivamente individuale.
- **Fondi pensione preesistenti:**
sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che ha disciplinato per la prima volta la previdenza complementare (v. anche scheda).

SCHEDA - FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA E FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA

Per i **lavoratori dipendenti** e per i **soci lavoratori** di cooperative di produzione e lavoro, i fondi possono essere istituiti **esclusivamente** in regime di **contribuzione definita** (solo i fondi preesistenti possono eventualmente continuare a operare in regime di prestazione definita - v. scheda successiva).

Per i **lavoratori autonomi** e per i **liberi professionisti** possono essere istituiti fondi **anche** in regime di **prestazione definita**, volti ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito o a quello della pensione.

Nelle **forme pensionistiche a contribuzione definita** l'**importo dei contributi** a carico del datore di lavoro e dei lavoratori è **predeterminato** dai fondi pensione, i quali al momento del pensionamento corrisponderanno una prestazione il cui ammontare è rapportato ai contributi versati e all'andamento della gestione.

Nelle **forme pensionistiche a prestazione definita**, invece, l'**importo della prestazione pensionistica** che verrà erogata è **determinata in misura prestabilita** in funzione di determinati parametri e/o in percentuale del reddito, mentre varia, in base all'andamento della gestione finanziaria del fondo o all'andamento dei mercati finanziari, la contribuzione da versare.

Pertanto, mentre nei piani a **contribuzione definita** sono **certi i versamenti e incerte le prestazioni** (dipendendo esse dalla resa degli investimenti), nei piani a **prestazione definita** sono **certe le prestazioni e incerti i versamenti** (che devono essere via via adeguati per garantire la prestazione attesa).

SCHEDA - I FONDI PENSIONE PREESISTENTI¹⁰ (CENNI)

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari così definite perché operavano precedentemente all'emanazione della normativa che per la prima volta ha disciplinato in modo organico il sistema della previdenza complementare (D.Lgs. n. 124/1993).

⁹ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 13 - Forme pensionistiche individuali

¹⁰ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 20 - Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421



Il Decreto Legislativo n. 252/2005 ha fissato nuove regole per il sistema della previdenza complementare prevedendo anche un graduale adeguamento alla nuova disciplina per i fondi pensione preesistenti.

Essi rappresentano un insieme molto eterogeneo di forme di previdenza complementare a carattere collettivo destinate a specifici ambiti di lavoratori.

Le prestazioni: la rendita pensionistica

I fondi pensione preesistenti si basano sui seguenti regimi previdenziali:

- **a contribuzione definita:** la rendita pensionistica è commisurata al capitale accumulato attraverso l'investimento dei contributi versati e i relativi rendimenti, come accade nei fondi pensione di nuova istituzione. I regimi a contribuzione definita possono raccogliere nuove adesioni nella platea dei destinatari di riferimento, ma non possono, di norma, ampliarla ad altre aziende o a settori diversi;
- **a prestazione definita:** l'entità della rendita pensionistica è prefissata e corrisponde a una percentuale del reddito o della pensione obbligatoria: l'ammontare della contribuzione viene determinato di conseguenza. Per i fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita, la normativa di settore ha "**chiuso**" la **platea di riferimento alla data del 28 aprile 1993**, caratterizzando questi fondi pensione con una connotazione "a esaurimento"; di conseguenza i regimi a prestazione definita si caratterizzano per una crescente presenza di pensionati rispetto agli iscritti attivi;
- **forme miste:** quando all'interno dello stesso fondo pensione coesistono entrambi i regimi previdenziali.

IL FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE¹¹

Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione, il finanziamento può essere attuato mediante il versamento di **contributi** a carico del **lavoratore**, del **datore di lavoro** o del **committente**.

Inoltre i lavoratori dipendenti possono alimentare la propria posizione previdenziale mediante il conferimento del **TFR maturando** (cioè futuro).

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a loro carico.

Gli Statuti o i Regolamenti dei fondi possono prevedere la possibilità di finanziare, mediante versamento di contributi, oltre alla propria posizione previdenziale, anche quella dei soggetti fiscalmente a carico.

Ferma restando la facoltà per tutti i **lavoratori** di **determinare liberamente l'entità della contribuzione** a proprio carico, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi con adesione su base collettiva, le modalità e la **misura minima** della contribuzione a carico del **datore di lavoro** e del **lavoratore** possono essere fissati dai **contratti** e dagli **accordi collettivi**, anche aziendali.

Il **contributo** da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in **cifra fissa** oppure:

- per i lavoratori dipendenti, **in percentuale** della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento a elementi particolari della retribuzione stessa;
- per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o degli imponibili previdenziali obbligatori o del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente;
- per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

¹¹ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Finanziamento

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO¹²

Il trattamento di fine rapporto (TFR, anche conosciuto come “liquidazione”) è la **somma** che viene **corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente**. Esso matura per ogni mese lavorato (o frazione di almeno 15 giorni).

COME SI CALCOLA IL TFR

Il TFR si determina accantonando, per ciascun anno di lavoro, una quota pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, meno il contributo dello 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi che deve essere versato all’INPS (in sostanza e con qualche approssimazione l’**accantonamento** risulta quindi **pari al 6,91% della retribuzione mensile lorda**).

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le somme (compreso l’equivalente delle prestazioni in natura) corrisposte in relazione al rapporto di lavoro, purché a **titolo non occasionale** e con **esclusione** di quanto è corrisposto a titolo di **rimborso spese**.

Dal punto di vista previdenziale il TFR non è imponibile (non vi si pagano i contributi destinati a finanziare la futura pensione). Dal punto di vista fiscale il TFR, al momento della liquidazione, è invece assoggettato a tassazione separata.

SCHEDA - LA RIVALUTAZIONE DEL TFR

Il TFR accantonato e non destinato alla previdenza complementare (con esclusione della quota maturata nell’anno) viene rivalutato, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell’anno precedente.

Sulla rivalutazione dal 1° gennaio 2015 si applica un’imposta sostitutiva del 17% (in precedenza l’aliquota era dell’11%).

Esempio:

Lavoratore assunto il 1° gennaio con un reddito annuo lordo di € 30.000

Alla fine del 1° anno, il TFR di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

Quota annua TFR = € 30.000 x 6,91% = € 2.073

Alla fine dell’anno successivo, ipotizzando che il lavoratore percepisca lo stesso reddito e che l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell’anno precedente sia stato del 2%, il TFR complessivo di competenza del lavoratore è calcolato come segue:

Quota annua TFR = € 30.000 x 6,91% = € 2.073

Rivalutazione lorda = € 2.073 x [1,5% + (2% x 75%)] = € 2.073 x [1,5% + 1,5%] = € 2.073 x 3% = € 62,19

Rivalutazione netta = € 62,19 – 17% di € 62,19 = € 51,62

Totale TFR accantonato = € 2.073 + € 2.073 + € 51,62 = € 4.197,62

Nel 2016 il tasso di rivalutazione lordo del TFR è stato dell’1,795304% (1,49% netto).

¹² Codice civile - Art. 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto

IL CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE¹³

Il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari avviene secondo:

– modalità **esplicite**

o

– modalità **tacite**.

I **lavoratori** dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, **che avevano un rapporto di lavoro al 31 dicembre 2006**, sono stati invitati a manifestare, entro il termine del 30 giugno 2007:

– la volontà di **conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare**,

o, in alternativa,

– la volontà di **mantenere il TFR presso il datore di lavoro**¹⁴.

La scelta andava espressa da parte del lavoratore attraverso la compilazione di uno specifico modulo (“TFR 1”).

I lavoratori il cui **rapporto** di lavoro ha avuto o avrà **inizio successivamente al 31 dicembre 2006**, **che non abbiano già espresso** in maniera tacita o esplicita la propria volontà circa il conferimento del TFR in occasione di precedenti rapporti di lavoro, sono tenuti a manifestare, **entro 6 mesi dalla data di assunzione**, la scelta riguardante la destinazione del trattamento di fine rapporto attraverso la compilazione del modulo “**TFR 2**” (allegato alla presente Guida), che deve essere messo a disposizione dal datore di lavoro.

SCHEDA - LA NOVITÀ DELLA POSSIBILITÀ DI CONFERIMENTO SOLO PARZIALE DEL TFR (PER TUTTI)

Il conferimento alla previdenza complementare del TFR può/potrà essere anche solo parziale:

1. nel caso di lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 (quindi, semplificando, lavoratori con data di prima occupazione antecedente a tale termine - v. oltre il paragrafo **29 APRILE 1993: UNA DATA “SPARTIACQUE”** a pagina 15);
2. nel caso in cui gli accordi stabiliscano la percentuale minima di TFR da destinare alla previdenza complementare. In assenza di tale indicazione (nel caso di lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria a partire dal 29 aprile 1993) il conferimento è totale.¹⁵

La possibilità, estesa a tutti i lavoratori (e non più limitata agli iscritti alla previdenza complementare in data antecedente al 29 aprile 1993), di devolvere non necessariamente l'intero TFR, ma anche solo una sua quota, rappresenta una **novità, recentemente introdotta** dalla Legge n. 124/2017. Si tratta di un **intervento volto ad agevolare lo sviluppo delle adesioni ai fondi pensione, di cui anche la nostra Organizzazione ha sostenuto l'utilità** (v. per esempio il **documento del 17° Congresso CGIL, IL LAVORO DECIDE IL FUTURO - Azione 3 - PENSIONI**).

È probabile che ulteriori istruzioni si rendano necessarie da parte degli organismi preposti per consentire l'applicazione delle nuove norme.

¹³ D.M. 30 gennaio 2007 concernente le Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)

¹⁴ Le aziende con almeno 50 addetti sono tenute a trasferire il TFR che matura a decorrere dal 1° gennaio 2007 a un apposito fondo di tesoreria istituito presso l'INPS per l'erogazione dei TFR.

¹⁵ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Comma 2, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*.



Il datore di lavoro deve conservare il modulo con cui è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.

In caso di mancata manifestazione della volontà:

- entro il termine del 30 giugno 2007 per coloro che avevano un rapporto di lavoro al 31 dicembre 2006

o

- entro 6 mesi dall’assunzione per coloro il cui rapporto è iniziato successivamente, il datore di lavoro provvede al **versamento dell’intero TFR maturando alla forma pensionistica complementare** individuata come illustrato di seguito (adesione in modalità tacita).

GLI EFFETTI DELL’ADESIONE IN MODALITÀ TACITA

Individuazione del fondo pensioni

In caso di mancata compilazione e consegna del modulo per la scelta della destinazione del TFR entro i termini sopra indicati, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza del termine è destinato integralmente alla **forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale**, se previsto.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

- alla forma individuata con **accordo aziendale**;
- **in assenza** di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il **maggior numero di lavoratori** dell’azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro a un’apposita **forma pensionistica complementare** istituita **presso l’INPS (FONDINPS)**¹⁶.

30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione, le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del dipendente.

SCHEDA - FONDINPS¹⁷

FONDINPS è un vero e proprio fondo di previdenza complementare, “residuale” in quanto ad esso aderiscono i lavoratori in caso di silenzio-assenso e in mancanza di fondi pensione contrattualmente definiti.

La posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno **un anno** dall’adesione.

FONDINPS **non va confuso** con il fondo di tesoreria, gestito sempre dall’INPS e denominato “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, dove è versato il TFR che i dipendenti di aziende con almeno 50 dipendenti intendono mantenere presso il datore di lavoro (v. anche la nota a piè di pagina n. 14).

Infatti:

¹⁶ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 9 - Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS

¹⁷ D.M. 30 gennaio 2007 - Capo II - Forma pensionistica complementare presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale



- FONDINPS è un fondo di previdenza complementare;
- il fondo di tesoreria può essere considerato una diversa “cassaforte” in cui il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti deve accumulare il TFR che il dipendente intende mantenere in azienda.

A fine 2016 gli iscritti a FONDINPS erano circa 37.000.

Va segnalato che nella sua Relazione per l'anno 2016 la COVIP ha evidenziato le “**problematiche strutturali**” di FONDINPS (asistematicità e fragilità dell'assetto organizzativo, difficoltà a mantenere condizioni di efficienza operativa, progressivo aumento dell'incidenza dei costi sulle posizioni pensionistiche), comunicando di aver rappresentato ai Ministeri competenti le proprie valutazioni e una proposta di superamento di tale fondo.

Individuazione della linea di investimento

In caso di conferimento tacito del trattamento di fine rapporto, l'investimento viene effettuato nella **linea** a contenuto più **prudenziale**, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR¹⁸.

DA RICORDARE

Il solo conferimento del TFR non comporta in generale l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro (v. però oltre i casi di sola **adesione contrattuale** - Scheda a pagina 16).

SE SI CAMBIA LAVORO

La **scelta** compiuta in materia di TFR in occasione di un precedente rapporto di lavoro **non va ripetuta** in quanto mantiene la sua validità anche per i rapporti successivi.

Alle aziende compete accertare la scelta di destinazione del TFR operata dal dipendente neoassunto presso il precedente datore di lavoro (l'INPS ha messo a disposizione una funzionalità specifica per effettuare la verifica)¹⁹.

In relazione al cambiamento di attività lavorativa v. anche **IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE** a pagina 33.

Riepilogando, in relazione alle scelte e ai comportamenti adottati da parte del lavoratore riguardo alla destinazione del TFR, si determinano i seguenti effetti:

a) manifestazione della volontà di mantenere il TFR in azienda:

- il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze **almeno 50 addetti** è obbligato al versamento del TFR al fondo gestito dall'INPS²⁰;
- per i datori **al di sotto di questo limite** dimensionale il TFR resta effettivamente accantonato in azienda.

¹⁸ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Finanziamento

¹⁹ Sul sito dell'INPS, nell'area dei servizi dedicati ad aziende e consulenti, è presente la funzionalità “TFR Azienda - Scelte Destinazione T.F.R.”, che consente alle aziende di verificare per i propri dipendenti e in particolare per i nuovi assunti, la scelta di destinazione del TFR da questi precedentemente operata presso un'altra azienda: ciò al fine di evitare di richiedere al lavoratore neoassunto copia cartacea della Scelta di destinazione TFR (“TFR 1” o “TFR 2”) effettuata durante il rapporto di lavoro precedente (messaggio INPS n. 11072/2013).

²⁰ “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”



Indipendentemente dal numero degli addetti dell'azienda, il lavoratore deve presentare la domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute: quindi nulla cambia per il lavoratore.²¹

b) esplicito conferimento del TFR a una forma di previdenza complementare:

il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti.

Il conferimento alla previdenza complementare può essere anche parziale:

- nel caso di lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993;
- nel caso in cui gli accordi stabiliscano la percentuale minima di TFR da destinare alla previdenza complementare. In assenza di tale indicazione - nel caso di lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria a partire dal 29 aprile 1993 - il conferimento è totale.

c) mancata manifestazione della volontà entro il termine di 6 mesi dall'assunzione:

il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento integrale del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo quanto già illustrato al paragrafo [GLI EFFETTI DELL'ADESIONE IN MODALITÀ TACITA - Individuazione del fondo pensioni](#) (pagina 13).

La destinazione del TFR futuro a una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite:

- riguarda esclusivamente il **TFR futuro**: il TFR maturato fino alla data in cui il lavoratore compie la scelta resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
- determina l'**automatica iscrizione** del lavoratore **alla forma di previdenza complementare** prescelta: il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
- **non può essere revocata** (v. però la scheda su "[IL TFR IN BUSTA PAGA](#)" a pagina 17); la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può invece essere revocata in ogni momento per aderire a una forma pensionistica complementare²².

29 APRILE 1993: UNA DATA "SPARTIACQUE" (MA DESTINATA AD ESSERLO SEMPRE MENO)

In relazione alla data di iscrizione alla previdenza obbligatoria e, più precisamente, in relazione al fatto che essa sia o meno antecedente al 29 aprile 1993, si possono aprire diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria DAL 29 aprile 1993

In precedenza la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguardava necessariamente **l'intero TFR maturando** sia che fosse manifestata in modo esplicito (v. oltre [La compilazione del modulo TFR 2](#)) sia in maniera tacita (silenzio-assenso all'adesione).

Più in generale per questi lavoratori l'iscrizione a un fondo pensione negoziale comportava necessariamente il **conferimento irreversibile dell'intero TFR** alla previdenza complementare: in altri termini essi non potevano aderire a un fondo pensione negoziale senza destinarvi integralmente il TFR.

Come abbiamo già visto, la recente modifica del D.Lgs. n. 252/2005 attuata dalla Legge n. 124/2017 ha stabilito che "Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR

²¹ Circolare INPS n. 70/2007

²² D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Finanziamento



maturando da destinare a previdenza complementare". In assenza di tale indicazione il conferimento rimane totale.

SCHEDA - L'ADESIONE CONTRATTUALE

Un altro caso in cui l'adesione alla previdenza complementare non impone il versamento del TFR (in questo caso né integrale né parziale) è quello della "adesione contrattuale", prevista all'interno di alcuni contratti di lavoro, secondo un meccanismo che ha preso avvio nel 2015 per i fondi pensione rivolti ai lavoratori del **settore edile** (fondi PREVEDI²³, FONDAPI, COOPERLAVORO) e che si sta estendendo ad **altri settori**²⁴. L'adesione contrattuale comporta il versamento al fondo pensione di una quota minima di contribuzione a carico del datore di lavoro e **prescinde dal conferimento del TFR**, nonché dal versamento di un contributo da parte del lavoratore (v. anche l'**APPENDICE** a partire da pagina 55).

Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data ANTECEDENTE al 29 aprile 1993

Anche questi lavoratori sono chiamati a effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro a partire dal 29 aprile 1993. Tuttavia, per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa era prevista già in passato la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare **anche soltanto una parte del TFR maturando**.

In particolare, questi lavoratori possono:

- **se già iscritti a una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007**, scegliere di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo la quota residua di TFR presso il datore di lavoro²⁵;
- **se non iscritti a una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007**, scegliere di trasferire a una forma pensionistica complementare il TFR futuro nella **misura** fissata dagli **accordi collettivi** (v. l'esempio fornito per FONCHIM a pagina 18) o, **in assenza di accordi** in merito, in misura **non inferiore al 50%**.

In entrambi i casi, resta ferma la possibilità di incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

²³ Un'altra particolarità stabilita per PREVEDI già dal 2015 riguarda la possibilità di contribuzione volontaria da parte del lavoratore (alla quale si accompagna un ulteriore contributo a carico del datore di lavoro aggiuntivo rispetto a quello contrattuale) anche in assenza di versamento del flusso di TFR. Questa modalità di contribuzione, prevista dalle fonti istitutive, è stata ammessa dalla COVIP in considerazione delle caratteristiche proprie del settore edile nel quale l'attività lavorativa è spesso alternata a frequenti periodi di inoccupazione.

²⁴ Oltre ai Contratti nazionali del settore edile, i CCNL che attualmente prevedono il versamento al fondo pensione di riferimento di una quota di contribuzione a carico del datore di lavoro (indipendentemente dal versamento di un contributo da parte del lavoratore e dal conferimento del TFR) sono i seguenti:

- CCNL AUTOFERROTRANVIARI: fondo PRIAMO
- CCNL AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI e CCNL AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI): fondo ASTRI
- CCNL AUTOSTRADE E STRADE - ANAS e CCNL MOBILITÀ: fondo EUROFER
- CCNL CINEMATOGRAFI - ESERCIZI: fondo BYBLOS
- CCNL TAXI - AZIENDE COOPERATIVE: fondo COOPERLAVORO

²⁵ In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro all'apposito fondo di tesoreria per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito dall'INPS.



La compilazione del modulo TFR 2

Il modulo TFR 2 attualmente disponibile non recepisce ancora le novità legislative in tema di possibilità di conferimento parziale, quindi mantiene l'indicazione del "doppio regime" (in precedenza rigido) determinato dalla data di iscrizione alla previdenza obbligatoria (antecedente al 29 aprile 1993 o a partire da tale data); inoltre, tra gli iscritti in data antecedente al 29 aprile 1993, differenzia tra coloro a cui si applicano accordi o contratti collettivi in tema di previdenza complementare e lavoratori a cui tali accordi non si applicano: il modulo presenta quindi 3 sezioni:

SEZIONE 1 Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

SEZIONE 2 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto a una forma pensionistica complementare

SEZIONE 3 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto a una forma pensionistica complementare

Sul modulo si precisa che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo stesso entro 6 mesi dalla data di assunzione, il TFR che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata secondo le norme in vigore (già illustrate al paragrafo [GLI EFFETTI DELL'ADESIONE IN MODALITÀ TACITA](#) - [Individuazione del fondo pensioni](#) a pagina 13).

SCHEDA - IL TFR IN BUSTA PAGA

La Legge di stabilità per il 2015 ha introdotto un'ulteriore possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, con un'anzianità lavorativa di almeno 6 mesi presso la stessa azienda, che possono farsi liquidare mensilmente in busta paga le quote di TFR maturando. L'opzione è temporanea e vale per il periodo marzo 2015 - giugno 2018. La scelta può essere effettuata in qualsiasi momento anche da parte di chi ha destinato il TFR alla previdenza complementare, ma una volta attuata è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Va sottolineato che la liquidazione del TFR in busta paga **riduce le risorse accantonabili in vista del pensionamento** (o sotto forma di liquidazione o ai fini della pensione integrativa) e determina in generale un significativo **incremento dell'imposizione fiscale** a danno delle lavoratrici e dei lavoratori.

A pagina 48 della presente Guida proponiamo una nota di approfondimento su questo tema.

SCHEDA - QUANDO IL SILENZIO NON È D'ORO... (MA CONVIENE AL DATORE DI LAVORO)

Alcuni dati, guardando ai due principali fondi pensione negoziali: COMETA e FONCHIM

È importante ribadire che l'adesione al fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR non comporta in generale l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore, né del datore di lavoro. Solo qualora il lavoratore contribuisca al fondo, anche solo nella misura minima stabilita dagli accordi collettivi, è dovuto anche il contributo da parte dell'azienda. Ne consegue che coloro che hanno aderito in forma tacita (e magari inconsapevolmente) alla previdenza complementare conferendovi il solo TFR (cosiddetti aderenti taciti o "silenti") non beneficiano del contributo del datore di lavoro.

La seguente tabella, tratta dal sito del fondo pensione FONCHIM, il fondo pensione per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini, fornisce un esempio delle percentuali di contribuzione valide per uno dei principali fondi pensione negoziali (il 2° per contributi raccolti: l'attivo netto, da destinare alle prestazioni, superava a dicembre 2016 i 5,5 miliardi di euro).

Riepilogo contribuiti	Chimico Farmaceutico	Vetro	Lampade	Abrasivi	GPL	Coibenti	Minero Metallurgico	
Contributo lavoratore (% minima)	1,2%	1,5%	1,5%	1,2%	1,2%	1,2%	1%	
Contributo azienda (% minima)	2,1%	1,5%	1,5%	2,1%	2,1%	1,85%	1,8%	
Contributo TFR per lavoratori di prima occupazione <u>anteriore</u> al 29/04/1993	33%	33%	33%	33%	33%	33%		} Varie possibilità di versamento del TFR (anche non integrale)
	50%			50%	50%	50%	50%	
	75%			75%	75%	75%		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Contributo TFR per lavoratori di prima occupazione <u>successiva</u> al 29/04/1993	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	} Versamento integrale del TFR

Il lavoratore può destinare al fondo il solo TFR, e non versare alcuna contribuzione (la cui misura minima, come risulta dalla tabella, va dall'1% all'1,5% della retribuzione lorda), ma nel contempo, in assenza di una contribuzione a suo carico, perderà quella del datore di lavoro (attualmente dall'1,5 al 2,1%). Su un reddito annuo lordo di € 30.000 il lavoratore rinunciarebbe ad almeno € 450 che il datore di lavoro eviterà di versare al fondo pensione: secondo alcune simulazioni della COVIP, per una riduzione della contribuzione anche del solo 1,5% si determina un abbattimento della pensione complementare al termine dell'attività lavorativa del 17% (v. anche la scheda **UN ESEMPIO DEL VANTAGGIO RAPPRESENTATO DAL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO** a pagina 19).

A dicembre 2016 erano 1.902 - pari a circa l'1% del totale - gli iscritti silenti a FONCHIM.

Il numero e l'incidenza dei silenti sono ancora superiori nel caso del fondo COMETA, il fondo per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, dell'installazione di impianti e dei settori affini. COMETA è il 1° fondo pensione negoziale per numero iscritti (quasi 400.000) e risorse destinate alle prestazioni (a dicembre 2016 una cifra superiore a 10 miliardi di euro): il numero dei silenti - che versano il solo TFR e non ricevono il contributo del datore di lavoro, contributo che per COMETA va dall'1,4% (aziende orafe) al 2% (aziende metalmeccaniche) - a fine 2016 era di 20.406, pari a oltre il 5% del totale degli aderenti.

ISCRITTI SILENTI: IL DATO TOTALE. A dicembre 2016 erano circa 140.000²⁶ i lavoratori che avevano aderito in forma tacita ai fondi negoziali e che non beneficiavano dei contributi del datore di lavoro: ipotizzando un reddito medio lordo di € 20.000 e una contribuzione media a carico del datore di lavoro dell'1,5%, ne deriva un mancato versamento da parte delle aziende di oltre **40 milioni di euro all'anno**.

²⁶ Fonte: COVIP - Relazioni per gli anni 2015 e 2016 (dato 2015 incrementato delle nuove adesioni tacite del 2016)

LA SCELTA DELLA FORMA PENSIONISTICA A CUI ADERIRE

Nel caso di un lavoratore dipendente la scelta deve **in primo luogo tenere conto della possibilità di iscriversi a un fondo pensione** (negoziale, aperto o preesistente) **di riferimento**, perché ciò **vincola il datore di lavoro a versare un contributo** (in generale, come abbiamo visto, **a condizione** che il **lavoratore non** si limiti a destinare al fondo il **solo TFR**, ma versi anche il contributo a suo carico): ciò consentirà, a parità di altre condizioni, di ottenere una pensione complementare più alta (v. scheda).

Occorre inoltre **valutare i costi** applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari, perché essi, riducendo l'ammontare delle risorse destinate alla previdenza integrativa, possono incidere anche significativamente sulla futura pensione.

SCHEDA - UN ESEMPIO DEL VANTAGGIO RAPPRESENTATO DAL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO

Fonte: COVIP - Guida introduttiva alla previdenza complementare - www.covip.it

Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente che aderisce alla previdenza complementare. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Nel primo anno egli versa un contributo individuale pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro), la quota del TFR maturando pari al 6,91% della sua retribuzione lorda (2.073 euro) e riceve dal suo datore di lavoro un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro). L'ammontare del versamento totale è quindi pari a 2.973 euro.

Il signor Rossi è un lavoratore dipendente che percepisce lo stesso reddito annuo lordo del signor Bianchi e aderisce alla previdenza complementare senza ricevere il contributo del datore di lavoro. Il suo versamento totale nel primo anno è quindi pari a 2.523 euro.

Ipotizzando un rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 2% annuo, un costo di gestione in percentuale del patrimonio della forma pensionistica pari all'1%, una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, 37 anni di contribuzione e l'applicazione delle attuali tavole demografiche, l'ammontare della prima rata annua di pensione complementare che il signor Bianchi riceverà, a 67 anni di età, sarà di circa 6.600 euro in termini reali e al lordo delle tasse.

Per il signor Rossi l'ammontare della prima rata annua di pensione complementare che riceverà a 67 anni sarà di circa 5.600 euro in termini reali e al lordo delle tasse.

Il signor Bianchi, quindi, usufruendo del contributo del datore di lavoro, riceve, rispetto al signor Rossi, una pensione complementare più alta di circa 1.000 euro l'anno (cioè il 17%).

I COSTI DEI FONDI PENSIONE

L'INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC)

L'**Indicatore sintetico dei costi** (ISC) è un indicatore calcolato dalla COVIP per consentire di confrontare agevolmente i costi delle diverse forme pensionistiche complementari: esso misura quanto annualmente incidono in percentuale i vari costi (per esempio costi una tantum al



momento dell'adesione, costi di gestione amministrativa, costi di gestione finanziaria) previsti da ciascuna forma pensionistica complementare sulla posizione individuale dell'iscritto.

La COVIP pubblica sul suo sito (www.covip.it) gli indicatori sintetici dei costi di tutte le forme pensionistiche complementari. La **tavola** relativa agli **ISC** dei **fondi negoziali** è disponibile nell'**Appendice** a carattere statistico di questa Guida.

La tabella che segue riporta invece l'ISC medio applicato dalle singole tipologie di forma pensionistica complementare, in base a periodi di partecipazione di durata crescente.

Indicatore sintetico dei costi - ISC

Dati di fine 2016 - Valori percentuali

	PERMANENZA			
	2 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	35 ANNI
Fondi pensione negoziali	1,0	0,6	0,4	0,3
<i>Minimo</i>	0,5	0,3	0,2	0,1
<i>Massimo</i>	3,0	1,4	0,9	0,6
Fondi pensione aperti	2,3	1,5	1,3	1,2
<i>Minimo</i>	0,9	0,7	0,5	0,1
<i>Massimo</i>	5,1	3,4	2,8	2,4
PIP "nuovi"*	3,9	2,7	2,2	1,8
<i>Minimo</i>	1,0	0,9	0,6	0,4
<i>Massimo</i>	6,5	4,9	4,1	3,5

Fonte: COVIP - Relazione per l'anno 2016 - Tav. 1.20

* Sono denominati PIP "nuovi" i Piani Individuali Pensionistici conformi al D.Lgs. n. 252/2005 e iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP.

All'aumento della permanenza nella forma pensionistica complementare, l'ISC si riduce poiché diminuisce l'incidenza percentuale degli eventuali costi fissi su una posizione individuale che nel tempo tende a crescere.

L'impatto dei costi sulle prestazioni può essere tutt'altro che trascurabile: secondo uno degli esempi riportati dalla COVIP nella già citata "Guida introduttiva alla previdenza complementare", contribuendo per 35 anni a una forma pensionistica complementare che impone costi superiori dell'1% rispetto a quelli stabiliti da un altro fondo pensione, si riceverà, a parità di altre condizioni, una pensione complementare più bassa di circa il 16%.

Come si può osservare in base ai dati della tabella, l'ISC più basso è quello rilevato per i fondi negoziali, mentre l'ISC più elevato è sempre quello dei PIP (le forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione ad adesione esclusivamente individuale); i fondi aperti si collocano in una fascia intermedia.

Soldi spesi bene?

Ecco le considerazioni della COVIP.

Fonte: COVIP - Relazione per l'anno **2015**

"Pur continuando in media ad essere **più onerosi**, i **PIP hanno raccolto la quota maggiore di nuove adesioni a partire dalla fase di avvio della riforma della previdenza complementare**: dal 2007 al 2015, su un totale di circa 5,4 milioni di nuovi iscritti i PIP ne hanno intercettati circa la metà. L'offerta di adesioni solo su base individuale,



prive di fatto del contributo datoriale, non ha impedito loro di acquisire tanto lavoratori autonomi quanto lavoratori dipendenti. Hanno contribuito **modalità di collocamento più aggressive**, reti di vendita diffuse in modo capillare sul territorio e remunerate in base al volume di prodotti collocati sul mercato, grado di personalizzazione del servizio offerto. Si osserva peraltro che **proprio le forme individuali si caratterizzano per il numero elevato di sospensioni contributive**, con conseguente minore accumulo di risorse disponibili al termine della carriera lavorativa.”

“**A fronte della maggiore onerosità** riscontrata in media dalle forme previdenziali individuali, specie di tipo assicurativo, **non sono emerse evidenze di una loro superiorità in termini di rendimenti ottenuti.**”

I RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE

Venendo quindi a quanto rendono i fondi pensione, le tabelle seguenti mostrano la **media dei rendimenti per tipologia di fondo**, e riportano anche la percentuale di **rivalutazione del TFR** (per i criteri di quest’ultima v. scheda a pagina 11).

I rendimenti sono al netto dei costi di gestione e dell’imposta sostitutiva per tutte le forme pensionistiche incluse nelle tavole; anche per il TFR la rivalutazione è al netto dell’imposta sostitutiva.

Rendimenti netti per anno

Valori percentuali

Anni	Fondi pensione negoziali	Fondi pensione aperti	PIP “nuovi”* ramo I (gestioni separate)	PIP “nuovi”* ramo III (unit linked)	TFR
1999	-	+24,0	-	-	+3,1
2000	+3,5	+2,9	-	-	+3,5
2001	-0,5	-5,6	-	-	+2,9
2002	-3,4	-13,1	-	-	+3,1
2003	+5,0	+5,7	-	-	+2,8
2004	+4,6	+4,3	-	-	+2,5
2005	+7,5	+11,5	-	-	+2,6
2006	+3,8	+2,4	-	-	+2,4
2007	+2,1	-0,4	-	-	+3,1
2008	-6,3	-14,0	+3,1	-21,9	+2,7
2009	+8,5	+11,3	+3,1	+14,5	+2,0
2010	+3,0	+4,2	+3,2	+4,7	+2,6
2011	+0,1	-2,4	+3,2	-5,2	+3,5
2012	+8,2	+9,1	+3,3	+7,9	+2,9



Anni	Fondi pensione negoziali	Fondi pensione aperti	PIP "nuovi"* ramo I (gestioni separate)	PIP "nuovi"* ramo III (unit linked)	TFR
2013	+5,4	+8,1	+3,2	+10,9	+1,7
2014	+7,3	+7,5	+2,9	+6,8	+1,3
2015	+2,7	+3,0	+2,5	+3,2	+1,2
2016	+2,7	+2,2	+2,1	+3,6	+1,5

Fonte: COVIP - Relazione per l'anno 2016 - Tav. a.3

* Sono denominati PIP "nuovi" i Piani Individuali Pensionistici conformi al D.Lgs. n. 252/2005 e iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP.

Rendimenti netti per comparto di investimento

Valori percentuali

	31.12.2015- 31.12.2016	31.12.2014- 31.12.2016	31.12.2013- 31.12.2016	31.12.2011- 31.12.2016	31.12.2006- 31.12.2016	31.12.1999- 31.12.2016
	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	10 anni	17 anni
Fondi pensione negoziali	2,7	2,7	4,2	5,2	3,3	3,1
Garantiti	0,8	1,3	2,4	3,6	-	-
Obbligazionari puri	0,2	0,4	0,6	1,2	1,5	-
Obbligazionari misti	3,2	2,9	4,6	5,4	3,7	-
Bilanciati	3,2	3,2	4,9	6,1	3,6	-
Azionari	4,4	4,7	6,4	8,6	3,3	-
Fondi pensione aperti	2,2	2,6	4,2	5,9	2,6	1,9
Garantiti	0,7	0,8	1,9	2,9	2,3	2,5
Obbligazionari puri	1,3	1,1	3,0	3,2	2,9	3,0
Obbligazionari misti	1,4	1,8	3,8	4,6	3,0	3,1
Bilanciati	2,7	3,2	5,0	6,6	3,1	2,4
Azionari	3,2	3,7	5,3	8,5	2,5	1,3
PIP "nuovi":						
Gestioni separate	2,1	2,3	2,5	2,8	-	-
Unit linked	3,6	3,4	4,5	6,4	-	-
Obbligazionari	0,4	0,5	1,4	1,8	-	-
Bilanciati	1,5	1,7	3,8	4,7	-	-
Azionari	6,0	5,2	5,9	8,8	-	-
<i>Per memoria:</i>						
Rivalutazione del TFR	1,5	1,4	1,4	1,7	2,3	2,5

Fonte: COVIP - Relazione per l'anno 2016 - Tav. 1.18

* Sono denominati PIP "nuovi" i Piani Individuali Pensionistici conformi al D.Lgs. n. 252/2005 e iscritti all'Albo tenuto dalla COVIP.

La COVIP pubblica sul suo sito (www.covip.it) la tabella con i rendimenti di tutte le forme pensionistiche complementari. La **tavola** relativa ai **rendimenti dei fondi negoziali** aggiornata al 2016 è disponibile nell'**Appendice** a carattere statistico di questa Guida.

I DOCUMENTI PRINCIPALI PREDISPOSTI DAI FONDI PENSIONE

STATUTO - REGOLAMENTO - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

I documenti che definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione sono:

- lo **Statuto** se si tratta di un **fondo pensione negoziale** o di un fondo pensione **preesistente**,
- il **Regolamento** se si tratta di un **fondo pensione aperto**,
- il **Regolamento** e le **Condizioni generali di contratto** se si tratta di un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (**PIP**).

NOTA INFORMATIVA - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE - SCHEDA DEI COSTI

La **Nota informativa** è il documento, redatto in conformità allo Schema predisposto dalla COVIP, nel quale vengono illustrate le principali caratteristiche della forma pensionistica complementare (per esempio modalità di contribuzione, proposte di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati) e le condizioni di partecipazione.

La **Sezione I** della Nota informativa è costituita dalle **Informazioni chiave per l'aderente**: tale documento deve essere consegnato prima dell'adesione.

Fa parte delle **Informazioni chiave per l'aderente** la **Scheda dei costi**, un documento che contiene le informazioni sulle singole voci di costo che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente, nonché l'Indicatore sintetico dei costi (ISC). La Scheda riporta inoltre un grafico che illustra l'onerosità della forma pensionistica rispetto alle altre forme pensionistiche complementari.

Nel caso di adesione di soggetti che risultino già iscritti ad una forma pensionistica complementare, la **Scheda dei costi della forma pensionistica di provenienza** deve essere sottoposta all'attenzione dell'interessato al fine di consentire allo stesso di confrontarla con quella della forma pensionistica alla quale sta aderendo.

Mentre la **Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente** deve essere obbligatoriamente consegnata (unitamente al documento **La mia pensione complementare - versione standardizzata** - v. paragrafo successivo), la Nota informativa, lo Statuto o Regolamento e, per i PIP, le Condizioni generali di contratto, nonché gli ulteriori documenti menzionati nella Nota informativa sono consegnati gratuitamente all'aderente solo nel caso ne faccia **espressa richiesta**.

LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE (VERSIONE STANDARDIZZATA)

Contestualmente alle Informazioni chiave per l'aderente è altresì consegnato il documento **La mia pensione complementare - versione standardizzata**²⁷, che rappresenta una stima della pensione complementare spettante al momento del pensionamento calcolata secondo alcune ipotesi relative all'ammontare dei contributi versati, alla durata della partecipazione alla forma pensionistica e ai rendimenti.

²⁷ Le forme pensionistiche preesistenti non sono tenute alla predisposizione del documento "La mia pensione complementare".



MODULO DI ADESIONE

L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della compilazione e sottoscrizione del **Modulo di adesione**, le cui caratteristiche sono stabilite dalla COVIP. Il modulo contiene anche un Questionario di autovalutazione che l'aderente deve compilare prima di operare la scelta d'investimento personale.

COMUNICAZIONE PERIODICA - LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE (VERSIONE PERSONALIZZATA)

Durante il periodo di adesione la forma pensionistica complementare ha l'obbligo di inviare con cadenza annuale, eventualmente anche a mezzo posta elettronica, la **Comunicazione periodica** con le informazioni più importanti sull'investimento previdenziale: per esempio l'ammontare della posizione individuale, i contributi versati nel corso dell'anno, i rendimenti conseguiti e i costi effettivamente sostenuti.

Unitamente alla comunicazione periodica è trasmesso, da parte delle forme pensionistiche a ciò tenute, il documento aggiornato **La mia pensione complementare - versione personalizzata**, che consente di stimare la pensione complementare calcolata in base ai dati anagrafici, alla posizione individuale maturata, alla dinamica retributiva e alle opzioni di investimento scelte dall'aderente.

Tali informazioni consentono di controllare tempo per tempo la regolarità dei versamenti effettuati e l'adeguatezza del percorso previdenziale scelto. Nel caso lo si ritenga opportuno, è possibile modificare alcune scelte, per esempio aumentando i contributi o cambiando l'opzione di investimento.

LA SCELTA DELLA LINEA DI INVESTIMENTO

Una volta individuato il fondo pensione a cui aderire, all'interno di esso occorre scegliere la linea di investimento.

Riproduciamo di seguito alcuni consigli di base che la COVIP fornisce a chi si accinge alla scelta, ricordando che, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento viene effettuato nella linea a contenuto più prudentiale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

Maggiori informazioni sono disponibili nella Nota informativa di ciascuna forma di previdenza complementare.

QUALI SONO LE SCELTE DI INVESTIMENTO POSSIBILI

"Le forme pensionistiche complementari ti offrono diverse alternative per investire i tuoi contributi, chiamate opzioni di investimento (o anche comparti o linee di investimento).

Le opzioni di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e in linea di massima sono riconducibili alle seguenti categorie:

- **azionarie**, che investono solo o principalmente in azioni;
- **obbligazionarie**, che investono solo o principalmente in obbligazioni;
- **bilanciate**, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale;
- **garantite** che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento).



È importante che tu conosca la categoria dell'opzione di investimento che scegli perché a questa corrisponde uno specifico profilo di rischio e rendimento. Ad esempio, se scegli un'opzione di investimento azionaria puoi aspettarti rendimenti più elevati rispetto a un investimento obbligazionario, anche se con rischi maggiori legati a possibili andamenti negativi dei mercati finanziari.

Se sei lontano dalla pensione scegliere opzioni di investimento più rischiose significa avere maggiori opportunità di rendimento nel lungo periodo. Se invece sei prossimo alla pensione la scelta di un'opzione di investimento a basso rischio può consentirti di salvaguardare meglio il tuo investimento da possibili andamenti negativi dei mercati finanziari.

La scelta che hai effettuato al momento dell'adesione riguardo all'opzione di investimento non è vincolante: nel tempo, puoi modificare il percorso scelto passando da una linea a un'altra."

LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE²⁸

LE PRESTAZIONI ALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE

LA PENSIONE COMPLEMENTARE

La **funzione principale della previdenza complementare** è quella di permettere al lavoratore di **integrare** con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la **pensione** di base corrisposta dall'INPS.

Si ha **diritto alla pensione complementare** dopo avere maturato i **requisiti di accesso alla pensione** obbligatoria, se si hanno **almeno 5 anni di iscrizione** a una forma di previdenza complementare. Coloro che alla maturazione dei requisiti pensionistici non avessero raggiunto i 5 anni di iscrizione riceveranno l'intero capitale.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati senza avere esercitato il riscatto (v. oltre **IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**).

L'iscritto può anche optare per la **liquidazione in capitale** della posizione individuale fino a un **massimo del 50%** del capitale accumulato.

Nel caso in cui l'iscritto avesse usufruito di anticipazioni (v. oltre) e volesse optare per la liquidazione in capitale nella misura massima consentita, il calcolo del 50% non sarà effettuato sulla base del montante finale effettivo, ma sul montante teorico (montante effettivo + anticipazioni): dall'importo così ottenuto occorre sottrarre le anticipazioni fruite.

Esempio:

<i>Montante finale accumulato:</i>	€ 70.000
<i>Anticipazioni fruite e non reintegrate:</i>	€ 30.000
<i>Montante teorico:</i>	€ 70.000 + € 30.000 = € 100.000
<i>50% del montante teorico (da erogare in rendita):</i>	50% di € 100.000 = 50.000
<i>Importo erogabile in capitale:</i>	€ 50.000 – € 30.000* = € 20.000

* Anticipazioni fruite e non reintegrate

Nel caso in cui la conversione in **rendita** del 70% del montante accumulato risulti **inferiore alla metà** dell'importo **dell'assegno sociale**, la prestazione può essere erogata interamente in capitale. Quindi, essendo l'assegno sociale pari, per il 2017, a € 448,07, attualmente si potrà ricevere tutto il capitale accumulato se, calcolando la rendita sul 70% del montante, si ottiene una pensione integrativa inferiore a € 224,035 (€ 448,07 : 2).

In sostanza la norma consente di ricevere l'intero capitale e non "impone" di usufruire della rendita nel caso in cui la rendita stessa risultasse di importo ridotto.

²⁸ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 11 - Prestazioni

**“VECCHI ISCRITTI” A “VECCHI FONDI” : POSSIBILITÀ DI OPTARE SEMPRE PER L’INTERO CAPITALE**

Possono inoltre ricevere la prestazione interamente in capitale i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e che entro tale data risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Si tratta dei cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi” che, qualora optassero per questa possibilità, si vedranno però applicato il regime fiscale in vigore al 31 dicembre 2006, in luogo di quello più favorevole previsto dal D.Lgs. n. 252/2005 (v. oltre).

In alternativa, per ricevere la quota di capitale massima che consenta nel contempo di usufruire dei benefici fiscali introdotti dal Decreto, essi potranno:

- percepire integralmente in forma di capitale quanto maturato fino al 31 dicembre 2006;
- per il montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 convertire in rendita almeno il 50% di tale montante (solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del relativo importo sia inferiore al 50% dell’assegno sociale, essi potranno optare per l’intero capitale mantenendo il regime fiscale di maggior favore).²⁹

Alcuni **siti internet** mettono a disposizione **programmi** i quali, inserendo pochi dati anagrafici e contributivi, consentono di **calcolare**, sia pure in maniera indicativa, l’**importo stimato della rendita** ed eventualmente effettuare delle simulazioni (modificando la percentuale dei contributi versati o altre variabili). Tra questi si segnala a titolo di esempio il seguente:

<http://epheso.24oreborsaonline.ilsole24ore.com/PrevIntLightSole24Ore/>

ACCESSO ANTICIPATO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

In caso di **cessazione dell’attività lavorativa** seguita da un periodo di **inoccupazione** per un periodo di tempo **superiore a 24 mesi**, la **prestazione pensionistica complementare** può essere concessa al lavoratore con un **anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti** per l’accesso alla pensione.

Gli Statuti e i Regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono aumentare la durata dell’anticipo fino a un massimo di **10 anni**.

In altri termini il lavoratore cessato dal lavoro e rimasto inoccupato per più di 24 mesi potrà, su sua richiesta, ottenere la prestazione della previdenza complementare nel caso gli manchino non più di 5 anni (o anche periodi superiori se previsto - sempre nel limite massimo di 10 anni - dalla sua forma pensionistica complementare) per andare in pensione.

La prestazione potrà essere erogata, su richiesta dell’aderente, anche in forma di rendita temporanea.

NOTA BENE - TERMINI RESI PIÙ AMPI DALLA LEGGE N. 124/2017

In precedenza il periodo di inoccupazione doveva superare i 48 mesi (anziché i 24 previsti attualmente) e la durata massima dell’anticipo (5 anni) rispetto ai requisiti per la pensione non poteva essere aumentata.

²⁹ Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007



I nuovi termini, più flessibili, derivano dalla recente modifica del D.Lgs. n. 252/2005 attuata dalla Legge n. 124/2017 (che ha previsto anche la possibilità di ricorso alla rendita temporanea).³⁰ Con tale intervento legislativo, accanto alla funzione originaria di “secondo pilastro”, si finisce per attribuire alla previdenza complementare un’ulteriore funzione di ammortizzatore sociale nei confronti dei lavoratori rimasti disoccupati a una certa distanza dalla pensione, in parte tradendo la “mission” per cui la previdenza complementare era stata istituita.

DIRITTI DEI SUPERSTITI DI PENSIONATO

In caso di **morte** del titolare della prestazione pensionistica, le forme pensionistiche complementari **possono** prevedere la restituzione ai beneficiari (indicati dallo stesso aderente) del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.

LA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)³¹

La Legge di bilancio 2017 ha introdotto, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento, la possibilità di fruire in via **sperimentale** per il periodo **dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018** della c.d. “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).

DESTINATARI E REQUISITI

La RITA può essere richiesta dai lavoratori del **settore privato o pubblico** che:

- sono **iscritti alle forme pensionistiche complementari** (in regime di contribuzione definita);
- sono **cessati dal rapporto di lavoro**;
- sono **in possesso di tutti i requisiti per l’APE**, e cioè:
 - iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (o a forme sostitutive o esclusive della medesima) o alla Gestione separata;
 - **età anagrafica minima di 63 anni**;
 - maturazione del diritto a una **pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi**;
 - **anzianità contributiva minima** nel sistema di previdenza obbligatoria di **20 anni**;
 - diritto a una **pensione**, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE eventualmente richiesta, **pari o superiore**, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo (per il 2017 € 501,89 X 1,4 = **€ 702,65**);
 - non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La sussistenza dei requisiti per l’APE deve essere attestata dall’**INPS**, che rilascia apposita **certificazione**.

Non sono previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare: in altri termini non è necessario aver maturato un periodo minimo di iscrizione al fondo pensione o aver accumulato un montante minimo: naturalmente l’entità della RITA dipenderà comunque dal montante a disposizione.

Non è richiesto che il soggetto abbia fruito dell’APE. È infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’**APE** e della **RITA** in modo **congiunto ovvero alternativo**.

³⁰ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 11 - Comma 4, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*

³¹ Art. 1, commi 188-193, della Legge n. 232/2016
Circolare COVIP n. 1174 del 22 marzo 2017



In considerazione del fatto che la riforma della previdenza complementare, introdotta con il D.Lgs. n. 252/2005, non ha finora trovato applicazione nel pubblico impiego, è opportuno mettere in evidenza che la disciplina della RITA si applica **anche ai dipendenti pubblici** che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

MISURA

I soggetti in possesso dei requisiti indicati potranno chiedere che **tutto o parte del montante accumulato** sia erogato in maniera **frazionata** fino al conseguimento dei requisiti per la pensione (quindi per un periodo predefinito che al massimo potrà risultare di 3 anni e 7 mesi)

Spetterà all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di "rendita integrativa temporanea anticipata", potendo richiedere **l'intera posizione individuale o una sua porzione**.

L'erogazione viene effettuata direttamente dal fondo pensione a cui va inoltrata la richiesta utilizzando il modulo che il fondo stesso mette a disposizione, allegandovi la certificazione rilasciata dall'INPS relativa al possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.

I fondi pensione devono predisporre **apposita documentazione informativa**, sia "ad hoc" (quindi specificatamente dedicata alla RITA per illustrarne le caratteristiche e i costi), sia nell'ambito della comunicazione periodica destinata agli iscritti.

EROGAZIONE E GESTIONE

La **periodicità** del frazionamento viene **definita dal fondo pensione**, che può proporre un'unica opzione o più opzioni alternative (per esempio mensile, trimestrale, semestrale) nell'ambito delle quali l'iscritto potrà scegliere quella che meglio risponde alle sue esigenze.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale per la RITA, l'iscritto conserverà il diritto ad usufruire delle **ordinarie prestazioni** (in capitale e rendita) **sul montante residuo**, che continuerà ad essere **gestito dalla forma pensionistica complementare**.

Anche la porzione di montante destinata a finanziare la RITA continua ad essere gestita dal fondo pensione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, che deve essere espressa al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare. **Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta** e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dall'andamento dei mercati finanziari.

TASSAZIONE

La parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del **15%**, che **si riduce di 0,30% per ogni anno** di partecipazione al fondo **successivo al 15°**, con un **limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali**. Pertanto tale **aliquota potrà scendere fino al 9%** nel caso in cui l'aderente abbia partecipato alla previdenza complementare per **almeno 35 anni**, senza avere esercitato riscatti totali.

Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

COSTI

La documentazione predisposta dovrà esplicitare chiaramente i costi, che potranno essere **addebitati per l'erogazione di ogni rata, ovvero "una tantum"**. La COVIP indica che "tali importi dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute".



DECESSO DELL'ISCRITTO

In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, unitamente all'eventuale parte di posizione non destinata alla RITA, sarà riscattato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'iscritto, secondo le previsioni della normativa di settore.

LE ALTRE PRESTAZIONI

LE ANTICIPAZIONI

In **determinati casi** la legge consente, in modo analogo a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro (v. scheda a pagina 31), di usufruire di **anticipazioni**. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Dal 1° gennaio 2007, l'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale:

- **in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica:**
 - fino al **75%** della posizione individuale maturata per sostenere **spese sanitarie** conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche);
- **dopo 8 anni di iscrizione al fondo:**
 - fino al **75%** della posizione maturata per l'acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
 - fino al **30%** della posizione individuale per ulteriori esigenze dell'iscritto.

Per la maturazione degli 8 anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto (v. oltre **IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**).

Le anticipazioni possono essere **reintegrate**, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti la soglia di esenzione dei versamenti alla previdenza complementare (è prevista la possibilità di recuperare come credito d'imposta le trattenute pagate sull'anticipazione - v. oltre **IL TRATTAMENTO FISCALE** da pagina 36).

REITERAZIONE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE³²

Le richieste di anticipazioni possono essere reiterate, anche rispetto a una medesima causale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell'iscrizione e il massimale erogabile: tale **massimale** andrà determinato prendendo a **riferimento** la posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate (**montante teorico = montante effettivo + anticipazioni**).

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata.

In caso di reiterata richiesta di **anticipazioni "per ulteriori esigenze"** (previste nel limite del **30%** della posizione individuale) l'insieme delle anticipazioni erogate per tale causale non potrà superare, nel totale, il 30% del montante teorico.

³² Orientamenti COVIP in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - Deliberazione del 10 febbraio 2011

**Esempio:**

Un lavoratore con più di 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare, la cui posizione individuale ammonta a € 50.000, richiede l'anticipazione del 30% per ulteriori esigenze: gli vengono quindi erogati € 15.000 lordi e il montante residuo risulta pari a € 35.000.

A distanza di qualche anno la posizione del lavoratore (a seguito degli ulteriori versamenti e dei rendimenti registrati) si incrementa e ammonta a € 45.000.

Il lavoratore decide di richiedere nuovamente il massimo importo erogabile per ulteriori esigenze.

Il calcolo andrà effettuato come segue:

Montante finale:	€ 45.000
Anticipazioni per ulteriori esigenze fruita e non reintegrate:	€ 15.000
Montante teorico:	€ 45.000 + € 15.000* = € 60.000
30% del montante teorico:	30% di € 60.000 = 18.000
Importo ancora erogabile per ulteriori esigenze:	€ 18.000 – € 15.000* = € 3.000

Più in generale le anticipazioni richieste per qualsiasi causale non potranno complessivamente superare il 75% del montante teorico decurtato delle anticipazioni già erogate.

* Anticipazioni per ulteriori esigenze fruita e non reintegrate

La normativa non prevede limitazioni di ordine temporale tra una richiesta e l'altra.

SCHEDA - L'ANTICIPAZIONE DEL TFR

Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% del trattamento a cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Nell'ambito dell'azienda le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo (quindi del 10% dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio) e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti³³.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- eventuali spese da sostenere durante i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale, malattia del bambino, formazione del lavoratore (per conseguimento dei titoli di studio o partecipazione ad attività formative extra-aziendali o per la c.d. formazione continua) in quanto alcuni di tali congedi non sono retribuiti o sono retribuiti solo in parte. L'anticipazione deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

³³ A tale proposito, la Cassazione ha escluso dal regime di anticipazione del TFR le aziende con esiguo numero di dipendenti (inferiore alle 25 unità).



Il diritto all'anticipazione è espressamente escluso per i lavoratori dipendenti di aziende dichiarate in crisi ai sensi della Legge n. 675/1977.

Dal punto di vista fiscale, l'anticipazione del TFR viene assoggetta a imposizione dal datore di lavoro secondo le regole fissate dal TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In pratica, la stessa non potrà subire un prelievo fiscale inferiore alla aliquota minima degli scaglioni di imposta (23%), ma tale imposta (e quindi anche la tassazione dell'anticipazione) sarà rideterminata dalla Amministrazione finanziaria al momento della liquidazione definitiva del TFR sulla base della aliquota media di tassazione del contribuente nel quinquennio precedente.

L'anticipazione	TFR in azienda	Previdenza complementare
Quando può essere richiesta	Dopo almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda	Dipende dalla causale: <ul style="list-style-type: none"> - per spese sanitarie in qualsiasi momento; - per tutte le altre causali dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare
Per quali motivi può essere richiesta	Spese sanitarie Acquisto della prima casa per sé o per i propri figli Spese da sostenere durante i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale, malattia del bambino, formazione del lavoratore	Spese sanitarie Acquisto della prima casa per sé o per i propri figli Spese per la ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli Ulteriori esigenze (non è richiesta alcuna specifica)
Quanto può essere richiesto	L'ammontare non può superare il 70% del TFR accantonato.	Per tutte le causali può essere richiesto il 75% della posizione accumulata tranne che per la causale "ulteriori esigenze" dove il limite è pari al 30% della posizione individuale.
Quante volte può essere richiesta	Può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.	Può essere ottenuta più volte.
Limiti/vincoli per la richiesta	Nell'ambito dell'azienda le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.	Non vi sono limiti alle richieste, purché queste siano conformi a quanto previsto dalla normativa.



IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE³⁴

L'iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:

- **in caso di perdita dei requisiti di partecipazione** (per esempio per cambiamento di attività lavorativa):

l'iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione al fondo pensione a cui è iscritto può, in alternativa al riscatto (v. oltre **IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE** e le ragioni che lo rendono una **scelta non conveniente se effettuato in misura integrale**), trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare a cui può accedere in base alla nuova attività lavorativa.

Per esempio, un lavoratore di un'azienda del settore chimico iscritto al fondo FONCHIM che cessasse il rapporto di lavoro e fosse poi assunto da un'industria metalmeccanica, potrebbe trasferire la propria posizione al fondo di settore COMETA (ciò gli consentirebbe di ricevere la contribuzione del nuovo datore di lavoro, a condizione che a sua volta versi al fondo il contributo a suo carico);

- **per effetto di scelta volontaria:**

decorsi **2 anni** di iscrizione a una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.

Gli Statuti e i Regolamenti delle forme pensionistiche non possono contenere clausole che limitino il diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Inoltre non è consentito applicare, all'atto dell'adesione o del trasferimento, voci di costo significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto, che potrebbero costituire ostacolo alla portabilità.

In caso di trasferimento il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro **nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi**.

Il trasferimento a un altro fondo pensione andrà pertanto valutato non solo sotto l'aspetto dei rendimenti e dei costi, ma in primo luogo verificando il diritto a usufruire del contributo del datore di lavoro. Infatti, se in generale può essere conveniente passare da un PIP a un fondo negoziale (o un fondo aperto che sia comunque di riferimento per il settore o per l'azienda) perché ciò fa sorgere l'obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro, il passaggio inverso, da un fondo collettivo a un PIP, determina solitamente la perdita di tale contribuzione, prima spettante.

IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE³⁵

L'aderente che **prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione** alla forma pensionistica complementare, **in alternativa al trasferimento** della posizione a un'altra forma pensionistica complementare, può:

- chiedere, sotto **determinate condizioni**, il **riscatto** della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;
- **mantenere** la posizione individuale **accantonata** presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.

³⁴ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 14 - Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità

³⁵ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 14 - Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità



Il **riscatto** può essere **parziale o totale** e può essere chiesto nei seguenti casi e misure:

- riscatto **parziale (fino al 50%** della posizione maturata):
 - condizione di **inoccupazione** conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa per un periodo compreso **tra 12 e 48 mesi**;
 - ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di **mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria** (o accesso alla parte straordinaria del **fondo di solidarietà** - c.d. fondo esuberi - delle **banche, delle assicurazioni, della riscossione, ecc.**).
- riscatto **totale**:
 - condizione di **inoccupazione** conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa per un periodo di durata **superiore a 48 mesi**;
 - **invalidità permanente** che comporti la **riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo**.

Il riscatto totale **non** può essere esercitato nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione (o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari), poiché in questi casi è possibile l'accesso anticipato alla prestazione pensionistica complementare (come già illustrato al paragrafo **ACCESSO ANTICIPATO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA**).

Nei casi in cui i motivi di **perdita dei requisiti di partecipazione** alla forma previdenziale complementare fossero diversi da quelli sopra citati **è comunque possibile riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata** (anche indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione, se previsto dallo Statuto o dal Regolamento del fondo), ma la tassazione risulta più onerosa.³⁶

RISCATTO A SEGUITO DELL'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ (C.D. FONDO ESUBERI)

Nel caso dei lavoratori che cessano l'attività lavorativa per accesso al fondo di solidarietà (banche, assicurazioni, ecc.) l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 399/E del 22 ottobre 2008 che prende in esame le varie ipotesi di riscatto (parziale o totale) e il trattamento fiscale relativo.

PERCHÉ IL RISCATTO TOTALE È DA EVITARE QUANDO SI CAMBIA LAVORO

È importante sottolineare come in caso di **cambiamento dell'attività lavorativa** sia **assolutamente sconsigliabile il riscatto totale** della posizione individuale, anche se ad esso si intende far seguire una nuova adesione a un fondo pensione, perché il riscatto **totale fa "ripartire da zero" il computo dell'anzianità** e compromette i vantaggi derivanti dall'aver già maturato o dall'aver in corso di maturazione una determinata anzianità (per esempio il diritto alle anticipazioni, già illustrati, o i benefici di natura fiscale che saranno esaminati nel capitolo successivo). È quindi da preferire il **trasferimento della posizione**, ricorrendo, nel caso sussistano necessità economiche immediate, a un riscatto parziale o (se in possesso dei requisiti richiesti) a un'anticipazione.

³⁶ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 14 - Comma 5, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*



CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La posizione individuale durante la fase di accumulo non è aggredibile da parte dei creditori del lavoratore, né cedibile da parte del lavoratore stesso.

Le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina vigente in materia per le pensioni.

I riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'iscritto sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli.

LE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ISCRITTO

Nell'ipotesi di decesso dell'aderente **in costanza di attività lavorativa** (cioè prima del pensionamento) l'intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall'iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto ministeriale.

Come già indicato al paragrafo **DIRITTI DEI SUPERSTITI DI PENSIONATO** a pagina 28, in caso di morte dell'iscritto **che già fruisca della prestazione pensionistica** le forme pensionistiche complementari **possono** prevedere la restituzione ai beneficiari (indicati dallo stesso aderente) del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.

IL TRATTAMENTO FISCALE

IL REGIME FISCALE SULLA CONTRIBUZIONE

Le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono **deducibili** dal reddito complessivo entro il **limite annuo di € 5.164,57**.

Ciò significa che il contributo che il lavoratore decide di destinare alla previdenza complementare (anziché farselo riconoscere in busta paga) non subisce decurtazioni al momento del versamento, mentre se fosse liquidato con la retribuzione vi sarebbero trattenuti i contributi previdenziali (minimo 9,19%) e le imposte (IRPEF ordinaria e addizionali regionale e comunale).

Non rientrano nel computo del limite di € 5.164,57 le **quote di TFR** versate al fondo pensione; sono invece **compresi** eventuali **versamenti** effettuati dall'iscritto **a favore di familiari a carico** (v. anche il capitolo **L'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI A CARICO** a pagina 40).

Eventuali contributi al fondo pensione eccedenti la soglia di € 5.164,57 non beneficiano della deducibilità e sono quindi imponibili.

I contributi versati che non hanno goduto della deducibilità vanno comunicati al fondo pensione³⁷ affinché al momento della prestazione (per esempio quando si usufruirà della rendita pensionistica) la quota ad essi corrispondente non sia più assoggettata a imposta (perché altrimenti la stessa somma risulterebbe tassata due volte, quando viene versata e quando si trasforma in rendita).

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007

Al fine di incentivare l'iscrizione alle forme pensionistiche complementari, il limite di deducibilità è innalzato per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 (1° gennaio 2007). Essi, nei 20 anni successivi al 5° anno di adesione alla previdenza complementare, possono beneficiare di una ulteriore deduzione (entro il limite di € 2.582,29 annui) versando la differenza tra € 25.822,85 (5.164,57 X 5) e quanto effettivamente versato nei primi 5 anni (in pratica possono "saturare" la quota deducibile dei primi 5 anni, entro il limite di una soglia annua complessiva di € 7.746,86).

LA TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

I rendimenti maturati sono tassati con un'**aliquota del 20%**, ma per i **rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da titoli ad essi equiparati** è prevista un'aliquota pari al **12,50%**. Pertanto la tassazione complessiva dipenderà dall'incidenza delle fonti di rendimento.

Per esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di Stato e il restante 60% da altri titoli, il prelievo fiscale complessivo sarà del 17% (12,50% X 40% + 20% X 60%).

³⁷ Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione



LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La tassazione illustrata di seguito è quella prevista dal Decreto di riforma della previdenza complementare, che ha introdotto un **regime di maggior favore** rispetto a quanto stabilito in precedenza, regime applicabile tuttavia alle somme accumulate dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della riforma) e alle **prestazioni da esse derivanti**.

Pertanto, nel caso di coloro che al **31 dicembre 2006** risultavano **già iscritti** a forme pensionistiche complementari, la **nuova disciplina** si applica alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, mentre per le prestazioni relative ai **montanti maturati in precedenza** si applicano le **disposizioni tempo per tempo vigenti nel periodo di accumulo**.

LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI ALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE

La principale novità in tema di tassazione introdotta dal D.Lgs. n. 252/2005 consiste nell'aver previsto un unico regime sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita, sia in forma di capitale.

Il Decreto ha infatti stabilito un'aliquota del **15%**, che **si riduce di 0,30% per ogni anno** di partecipazione al fondo **successivo al 15°**, con un **limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali**. Pertanto tale **aliquota potrà scendere fino al 9%** nel caso in cui l'aderente abbia partecipato alla previdenza complementare per **almeno 35 anni**, senza avere esercitato riscatti totali.

Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

La parte riferibile ai rendimenti non è tassata, in quanto già assoggettata a imposta durante la fase di accumulo.

LA TASSAZIONE DELLA RITA

La parte imponibile della "rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) è assoggettata alla stessa ritenuta a titolo d'imposta illustrata al paragrafo precedente: aliquota del **15%**, che **scende dello 0,30% per ogni anno** di permanenza in una forma di previdenza complementare **successivo al 15°**, fino a un **minimo del 9%**.

Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.



LA TASSAZIONE DELLE ALTRE PRESTAZIONI

LA TASSAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 l'anticipazione per **spese mediche straordinarie** è tassata al **15%** (che **scende dello 0,30% per ogni anno** di permanenza in una forma di previdenza complementare **successivo al 15°**, fino a un **minimo del 9%**)³⁸.

Negli **altri casi** l'aliquota di tassazione è del **23%**.

IL TRASFERIMENTO NON È SOGGETTO A TASSAZIONE

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005.

LA TASSAZIONE DEL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato al **15%** (che **scende dello 0,30% per ogni anno** di permanenza in una forma di previdenza complementare **successivo al 15°**, fino a un **minimo del 9%**)³⁹ nei seguenti casi:

- **cessazione dell'attività lavorativa** con conseguente inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi (consentito il riscatto parziale fino al 50% della posizione maturata) o superiore a 48 mesi (possibilità di riscatto totale);
- stato di **invalidità permanente** che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (possibilità di riscatto totale);
- procedure di **mobilità, cassa integrazione guadagni** (o accesso alla parte straordinaria del **fondo di solidarietà**) - (consentito il riscatto parziale fino al 50% della posizione maturata);
- **morte** dell'aderente (riscatto totale da parte dei beneficiari o degli eredi).

Il riscatto per **cause diverse** da quelle sopra elencate è tassato al **23%**.

La seguente **tabella** propone una **sintesi** della tassazione applicata alle varie tipologie di prestazioni (sempre con riferimento al montante maturato dal 1° gennaio 2007, mentre per le prestazioni relative ai montanti maturati in precedenza, si applicano le disposizioni tempo per tempo vigenti nel periodo di accumulo).

³⁸ Anche in questo caso se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

³⁹ Anche in questo caso se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.



Prestazioni	Tassazione
Prestazione pensionistica in capitale e in rendita	dal 15% al 9% : 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno successivo al 15° - riduzione massima 6% (quindi aliquota minima 9%) anni di iscrizione prima del 2007 computati fino a un massimo di 15
Anticipazione per spese sanitarie	
Riscatto parziale (massimo 50%) dopo un periodo di inoccupazione compreso tra 12 e 48 mesi	
Riscatto parziale (massimo 50%) per procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (o accesso alla parte straordinaria del fondo di solidarietà)	
Riscatto totale dopo un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi	
Riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo	
Riscatto totale da parte del beneficiario o dell'erede in caso di morte dell'iscritto	
Anticipazione per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli	23%
Anticipazione del 30% per ragioni personali non motivate	
Riscatto per pensionamento con meno di 5 anni di iscrizione al fondo ⁴⁰	
Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo	

RISCATTO A SEGUITO DELL'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ (C.D. FONDO ESUBERI)

Nel caso dei lavoratori che cessano l'attività lavorativa per accesso al fondo di solidarietà (banche, assicurazioni, ecc.) l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 399/E del 22 ottobre 2008 che prende in esame le varie ipotesi di riscatto (parziale o totale) e il trattamento fiscale relativo.

⁴⁰ Si ha diritto alla pensione complementare dopo avere maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di iscrizione a una forma di previdenza complementare. Coloro che alla maturazione dei requisiti pensionistici non avessero raggiunto i 5 anni di iscrizione riceveranno l'intero capitale.

L'ISCRIZIONE DEI FAMILIARI A CARICO

Molti fondi pensione **consentono** all'aderente **di iscrivere i familiari fiscalmente a carico** (per esempio i figli, che abbiano o meno raggiunto la maggiore età).

In generale l'**importo** della contribuzione e le **cadenze** dei versamenti in favore del familiare a carico sono **liberamente stabiliti dal lavoratore** all'atto dei versamenti stessi.

Ciò significa che può essere possibile effettuare **anche un solo versamento** a favore del/i familiare/i a carico per determinarne l'iscrizione alla previdenza complementare, e quindi fissare la data da cui decorrerà il computo dell'anzianità nell'ambito della previdenza complementare stessa.

Sulla base di quanto illustrato in precedenza, in tema di:

- **requisiti** per richiedere le **anticipazioni** (che, salvo il caso siano motivate da spese sanitarie, richiedono un'**anzianità di iscrizione** di almeno 8 anni),
 - **progressiva riduzione della tassazione** su molte delle prestazioni (riduzione dello 0,30% per ogni anno successivo al 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari),
- e inoltre in considerazione delle **difficoltà di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro** (unita alla prospettiva di **pensioni basse**), può essere opportuno valutare la possibilità di iscrivere i figli al fondo pensione a cui si aderisce.

I FONDI PENSIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO

Il presente capitolo è integralmente ricavato dalla “Guida introduttiva alla previdenza complementare” della COVIP, con note di aggiornamento.

I Fondi pensione destinati ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni dello Stato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato tramite contrattazione collettiva, possono essere istituiti con contratti collettivi di comparto, oppure con contratti collettivi di ambito territoriale (solo nelle Regioni ad autonomia speciale che hanno competenza primaria in materia di trattamento giuridico/economico del personale degli enti e amministrazioni locali).

Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il CONI.

La riforma della previdenza complementare, introdotta con il decreto legislativo n. 252/2005, non ha finora trovato applicazione per il settore del pubblico impiego a causa del mancato esercizio della delega prevista nella legge 243/2004. Il Decreto stesso ha previsto che ai Fondi pensione rivolti ai dipendenti pubblici sia applicata la precedente normativa contenuta nel decreto legislativo n. 124/1993.

NOTA BENE - LA RITA PUÒ ESSERE RICHIESTA ANCHE DAI DIPENDENTI PUBBLICI

La “**RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA**” - RITA (pagina 28), può essere richiesta anche dai dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali di categoria.

I dipendenti pubblici che accedano a RITA sono tenuti, come tutti gli altri lavoratori, a cessare il rapporto di lavoro: tale circostanza non rileva tuttavia ai fini del termine temporale a decorrere dal quale è conteggiato, secondo la vigente normativa, il periodo che dovrà intercorrere prima di percepire il trattamento di fine servizio comunque denominato, che inizierà comunque a decorrere dalla data in cui il singolo lavoratore perfezionerà il diritto alla pensione di vecchiaia.

L’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, intervenuto tra l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori, definisce i criteri guida per istituire Fondi pensione. L’Accordo stabilisce che la contrattazione di comparto deve creare un numero limitato di Fondi pensione; ciò al fine di realizzare per ciascun Fondo pensione platee di potenziali aderenti sufficientemente ampie e consentire così di contenere i costi gestionali.

Allo stato attuale della normativa, i lavoratori del pubblico impiego:



- possono aderire ai Fondi pensione di riferimento conferendo il TFR maturando e beneficiando del contributo del datore di lavoro;
- possono aderire anche a forme pensionistiche individuali (Fondi pensione aperti e PIP) mediante una propria contribuzione volontaria, ma non possono devolvere alcuna quota di TFR e ricevere il contributo datoriale;
- non possono aderire in forma collettiva a Fondi pensione aperti.
- La contrattazione integrativa di secondo livello (decentrata) non può istituire forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi pensione negoziali già previsti ed istituiti dalla contrattazione di categoria e di comparto.

Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione nel pubblico impiego

L'ADESIONE

La partecipazione è volontaria e avviene sulla base dei contratti collettivi di riferimento ed è consentita esclusivamente a coloro che appartengono alle categorie di lavoro a cui si applica il contratto o l'accordo istitutivo del Fondo di riferimento stipulato tra ARAN e organizzazioni sindacali. Non è previsto il meccanismo dell'adesione mediante conferimento tacito del TFR. I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 con la sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione optano obbligatoriamente per il passaggio dal TFS (trattamento di fine servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità) al TFR (trattamento di fine rapporto). Questi lavoratori cosiddetti "optanti" potranno esercitare tale opzione entro il 31 dicembre 2015 (termine fissato in un recente accordo quadro ARAN - Sindacati).

NOTA BENE - PROROGA TERMINE AL 31 DICEMBRE 2020

Con il contratto collettivo nazionale quadro del 25/05/2016 è stata stabilita la proroga dal 31 dicembre 2015 al **31 dicembre 2020** del termine per esercitare l'opzione di passaggio al TFR da parte dei dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, ancora in regime di TFS.

I dipendenti pubblici a tempo determinato o assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 ai quali si applica già l'istituto del TFR, non devono pertanto esercitare alcuna opzione per iscriversi alla previdenza complementare.

Per i dipendenti pubblici continuano a valere i limiti alla portabilità della posizione individuale e del TFR da un Fondo negoziale a una forma di previdenza individuale che non sono più in vigore per i dipendenti del settore privato.



LA CONTRIBUZIONE

Durante la partecipazione al Fondo pensione il lavoratore vedrà confluire sulla propria posizione individuale costituita presso il Fondo pensione a cui è iscritto le seguenti risorse reali:

- il contributo del datore di lavoro;
- il proprio contributo (è possibile integrare volontariamente il contributo minimo previsto);
- i rendimenti conseguiti con l'investimento dei contributi sui mercati finanziari.


L'ammontare dei contributi è determinato in riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR oppure su di una base più ridotta indicata dalla contrattazione collettiva. Per coloro che si iscrivono nel primo anno di vita del Fondo pensione, gli accordi istitutivi possono prevedere un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro (non superiore a quello ordinario) per dodici mesi; per coloro che si iscrivono nel secondo anno di attività, tale contribuzione aggiuntiva non può superare il 50% del contributo ordinario.

Su un altro conto di natura figurativa tenuto dall'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) sono contabilizzati gli accantonamenti delle quote del TFR; esse non sono versate al Fondo pensione man mano che maturano ma sono accantonate figurativamente presso l'INPS, il quale, al termine del rapporto di lavoro, le conferisce al Fondo pensione.

In base all'Accordo quadro tra ARAN e sindacati le quote degli accantonamenti di TFR variano a seconda della data di assunzione dei lavoratori:

- per i lavoratori a tempo determinato e per quelli assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001, viene destinato l'intero TFR che matura anno per anno (il 6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo);
- per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 e che hanno esercitato l'opzione, viene destinata una quota di TFR non superiore al 2% della retribuzione base di riferimento. Successivamente, la predetta quota potrà essere elevata dalle parti istitutive con apposito accordo contrattuale. Per i medesimi lavoratori optanti per il TFR, è previsto un ulteriore accantonamento figurativo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS; anche questa quota ha carattere di elemento figurativo e viene assimilata al TFR per quanto riguarda la tassazione.

Inizialmente le quote virtuali sono rivalutate sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti da un gruppo di Fondi pensione negoziali, individuati con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005; quando il Fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata, l'INPS applica invece il rendimento netto effettivo realizzato dal Fondo pensione stesso.



GLI INVESTIMENTI

Il Fondo pensione può proporre agli iscritti varie forme di investimento in analogia con gli altri Fondi pensione negoziali.

La gestione finanziaria delle risorse reali confluite al Fondo pensione (contributi dei lavoratori e del datore di lavoro) è affidata a operatori specializzati (banche, assicurazioni, società di investimento, società di gestione del risparmio) nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati con il decreto ministeriale n. 703/1996; le risorse del Fondo sono depositate presso una banca distinta dal gestore: la "banca depositaria" che esegue le istruzioni del gestore e verifica che queste non siano contrarie alla legge o alle norme dello Statuto del Fondo pensione.

I COSTI

I costi che sono a carico dell'aderente nel corso della partecipazione sono descritti nei documenti informativi consegnati dal Fondo pensione al momento dell'adesione. Normalmente, sono costituiti da una quota di iscrizione una tantum all'atto dell'adesione e da una quota associativa annuale.

GLI STRUMENTI DI INFORMAZIONE PER GLI ISCRITTI

Con la **Comunicazione periodica** agli iscritti, il Fondo pensione comunica entro il 31 marzo di ogni anno le informazioni sulla contribuzione, sull'andamento dell'investimento prescelto e, in generale, sulla posizione individuale dell'aderente.



Alla Comunicazione periodica, il Fondo pensione allega il cosiddetto **Progetto esemplificativo** personalizzato, che rappresenta una stima della pensione complementare.

LE PRESTAZIONI

La disciplina delle prestazioni pensionistiche erogate dai Fondi pensione per i dipendenti pubblici è quella prevista nel decreto legislativo n. 124/1993. Di conseguenza i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari hanno attualmente regole di accesso alle prestazioni, ai riscatti, ai trasferimenti e alle anticipazioni diverse rispetto ai dipendenti privati. Tali regole sono descritte di seguito:

- **prestazioni pensionistiche per vecchiaia:** possono essere corrisposte dopo almeno 5 anni di partecipazione al Fondo e in base al raggiungimento dei requisiti relativi all'età anagrafica prevista dal sistema pensionistico obbligatorio;
- **prestazioni pensionistiche per anzianità:** possono essere corrisposte dopo almeno 15 anni di partecipazione al Fondo pensione e con un'età anagrafica che non può essere inferiore di oltre 10 anni a quella prevista per la pensione di vecchiaia. Se le fonti istitutive lo prevedono, la liquidazione della prestazione può avvenire in forma di capitale per un importo comunque non superiore al 50% del montante maturato (salvo che l'importo annuo della pensione maturata sia inferiore all'assegno sociale) e il rimanente importo viene erogato sotto forma di rendita;
- **anticipazione** della posizione individuale, a esclusione di quanto maturato nel conto figurativo contabilizzato dall'INPS, può essere chiesta dall'iscritto anche per l'intero importo dopo almeno otto anni di partecipazione, per spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di altri interventi relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 449/1997, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo modalità stabilite dal Fondo stesso;
- **riscatto** della posizione individuale: è consentito quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (cessazione del rapporto di lavoro) prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal sistema pensionistico obbligatorio.

IL REGIME FISCALE

Il trattamento fiscale, disciplinato dal decreto legislativo 47/2000, non è allineato a quello più favorevole previsto per il settore privato dal decreto legislativo 252/2005.



La tassazione dei contributi: i contributi versati al Fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile; l'importo deducibile non può superare quello che risulta essere il minore tra:

- il doppio del TFR conferito nell'anno al Fondo pensione;
- il 12% del reddito complessivo annuo;
- l'importo di 5.164,57 euro.

La tassazione dei rendimenti: non vi sono differenze rispetto a quanto previsto per i lavoratori del settore privato: i rendimenti sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità per il 2015). La tassazione dei redditi di alcuni titoli detenuti dalle forme pensionistiche complementari, come ad esempio i titoli di Stato, è comunque fissata al 12,50%.

La tassazione delle prestazioni: le prestazioni sono tassate per la parte che non è stata già sottoposta a prelievo fiscale durante l'adesione; sono cioè tassati solo i contributi dedotti e il TFR.

- Le **anticipazioni** sono soggette a tassazione separata con l'aliquota media degli ultimi 5 anni d'imposta; tale aliquota media non può comunque essere inferiore all'aliquota minima applicata sui redditi delle persone fisiche (attualmente pari al 23%);
- La prestazione pensionistica erogata in forma di **rendita** concorre a formare il reddito imponibile complessivo e sarà quindi assoggettata alla tassazione ordinaria Irpef;
- la prestazione pensionistica erogata in forma di **capitale** è soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni a condizione che l'importo non superi un terzo del montante complessivamente maturato; lo stesso criterio si applica anche alle somme erogate a titolo di riscatto in caso di morte dell'iscritto, nonché in caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione che non dipenda dalla volontà dell'iscritto, a condizione che l'importo della rendita sia inferiore alla metà dell'assegno sociale.

I PROFILI ORGANIZZATIVI

I Fondi pensione per i dipendenti pubblici sono enti distinti dai soggetti promotori; hanno una struttura organizzativa che prevede organi di amministrazione e di controllo rappresentativi dei soggetti istitutori, analoga a quella dei Fondi pensione negoziali. Le regole sulle competenze e le procedure per la designazione dei componenti degli organi collegiali dei Fondi pensione di parte datoriale sono state attualmente definite dal DPCM del 29 ottobre 2008. Esso stabilisce i criteri per l'individuazione dei componenti di parte datoriale negli organi dei Fondi pensione dei dipendenti pubblici con particolare riferimento ai primi organi collegiali, all'assemblea dei delegati, alla predisposizione delle liste dei candidati per l'elezione, da parte dell'assemblea, dei componenti del CDA e del collegio dei revisori.



LA VIGILANZA DI SETTORE

I Fondi pensione per i dipendenti pubblici sono iscritti all'Albo dei Fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

I FONDI NEGOZIALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

I Fondi negoziali dei dipendenti pubblici sono:

- ESPERO
- PERSEO-SIRIO

Accanto a questi Fondi operano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali, anche i Fondi pensione territoriali come LABORFONDS, della Regione Trentino Alto Adige e FOPADIVA della Regione Valle d'Aosta.

IL TFR IN BUSTA PAGA: COME FUNZIONA - QUANTO CONVIENE (*MA CONVIENE?*)

*Dal 3 aprile 2015 è in vigore il Decreto che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al datore di lavoro di percepire direttamente in busta paga il TFR via via maturato nel periodo **dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018**.*

*Sintetizziamo di seguito gli aspetti principali del provvedimento, che presenta numerosi **limiti**, a partire dal rischio diffuso di un'**umentata imposizione fiscale a danno delle lavoratrici e dei lavoratori**.*



LA SOMMA

La somma è definita “**Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione**” (**Qu.I.R.**) e corrisponde (con qualche approssimazione) al 6,91% della retribuzione lorda (limitatamente alle voci su cui si calcola il Trattamento di fine rapporto): semplificando ulteriormente, corrisponde grossomodo a un po’ meno di una mensilità all’anno.

LAVORATORI INTERESSATI

Possono richiederne l’erogazione i lavoratori dipendenti del settore privato che (al momento della richiesta) abbiano un rapporto di lavoro in essere da **almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro**.

La richiesta può essere presentata anche dai **lavoratori** che hanno destinato il **TFR alla previdenza complementare**.

Sono previste alcune **esclusioni**, tra cui le principali sono le seguenti⁴¹:

- lavoratori domestici;
- lavoratori del settore agricolo;
- lavoratori alle dipendenze di aziende sottoposte a procedure concorsuali, o dichiarate in crisi in base all’articolo 4 della legge n. 297 del 1982, o in cui è stata attivata la cassa integrazione straordinaria;
- lavoratori che abbiano costituito il proprio TFR a garanzia di contratti di finanziamento.

LA TASSAZIONE: PIÙ TASSE PER MOLTI

Se si sceglie l’erogazione in busta paga, sull’importo grava la **tassazione ordinaria** (con aliquote fino al 43%); se la somma venisse liquidata alla fine del rapporto di lavoro, sarebbe invece assoggettata a tassazione separata, mediamente molto inferiore.

⁴¹ Sono inoltre esclusi i lavoratori dipendenti per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedono “la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi”.



La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha effettuato alcune simulazioni da cui risulta che gli unici a non esserne penalizzati sarebbero lavoratrici e lavoratori con redditi annui fino a € 15.000: tutti coloro che hanno redditi superiori pagherebbero più tasse.

Alcuni esempi:

- Reddito annuo lordo da € 20.000 a € 28.650: maggiori tasse per € 50,00 all'anno
- Reddito annuo lordo € 33.000: maggiori tasse per € 300,74 all'anno
- Reddito annuo lordo da € 35.000 a € 55.000: maggiori tasse per € 306,67 all'anno

Nel caso dei dipendenti che hanno destinato il **TFR** alla **previdenza complementare**, la **penalizzazione** sarebbe anche **superiore** e riguarderebbe una platea più ampia perché la tassazione sui fondi pensione è ancora più bassa⁴².

ALTRI EFFETTI NEGATIVI

Ulteriori penalizzazioni deriverebbero (per tutti) dal fatto che all'aumentare del reddito **si ridurrebbe l'ammontare delle detrazioni** (per lavoro dipendente e per familiari a carico: sono "sconti" di imposte che diminuiscono via via che il reddito cresce) e l'importo dell'**assegno per il nucleo familiare**.

Aumenterebbero le **addizionali** regionale e comunale.

Inoltre **salirebbero i costi dei servizi** legati al reddito (quelli per i quali occorre presentare l'ISEE: rette per asili nido e scuola dell'infanzia, mense scolastiche, tasse universitarie, ecc.).

Perdita della rivalutazione del TFR o dei rendimenti relativi alla previdenza complementare

Infine occorre considerare che il TFR accantonato viene rivalutato in base a un coefficiente tempo per tempo comunicato dall'INPS (rapportato all'aumento dei prezzi, aumentato della percentuale fissa dell'1,5% - per i criteri v. scheda a pagina 11⁴³). Tale meccanismo di calcolo garantisce un (sia pure contenuto) incremento del suo valore anche nei periodi di bassa inflazione, incremento che va evidentemente perduto nel caso si scelga l'erogazione in busta paga.

Analogamente il TFR versato ai fondi pensione produce dei rendimenti dei quali non si beneficerebbe per la quota liquidata in busta paga.

E il bonus 80 euro?

Nessuna penalizzazione si determinerebbe invece rispetto al cosiddetto bonus 80 euro. Chi lo percepisce continuerebbe a vederselo riconosciuto per il **medesimo importo**, perché non si terrà conto dell'eventuale TFR in busta paga nel considerare il reddito e quindi il diritto al bonus.

PERIODICITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE

L'erogazione è mensile.

La prima erogazione avviene:

<ul style="list-style-type: none"> • dal mese successivo a quello della richiesta 	<ul style="list-style-type: none"> – nelle aziende con più di 50 addetti – nelle aziende con meno di 50 addetti che erogino il TFR senza ricorrere a un finanziamento da parte delle banche
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴² Va comunque precisato che i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare i quali optassero per l'erogazione del TFR in busta paga, anche nel periodo in cui vige tale opzione manterrebbero l'adesione al fondo pensione e continuerebbero a versarvi l'eventuale contribuzione a proprio carico (così come continuerebbe ad essere versata quella a carico del datore di lavoro, secondo le regole precedenti).

⁴³ La tabella a pagina 21 riporta gli indici di rivalutazione dal 1999 al 2016.



<ul style="list-style-type: none">• dal 3° mese successivo a quello di efficacia della richiesta	<ul style="list-style-type: none">– nelle aziende con meno di 50 addetti che ricorrono a un finanziamento da parte delle banche per erogare il TFR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COME RICHIEDERLO

Per la richiesta il lavoratore deve inviare al proprio datore di lavoro il **modello Qu.I.R.** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015 (e fornito tra gli allegati alla presente Guida). Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore una copia del modulo controfirmata (o altra documentazione che attesti l'avvenuta ricezione della domanda).

UNA SCELTA IRREVOCABILE

La scelta di erogazione in busta paga, una volta presentata al datore di lavoro, è **irrevocabile fino al 30 giugno 2018**. Quindi occorre valutare attentamente i pro e i (tanti) contro in relazione alla propria posizione individuale perché fino a quella data non sarà possibile "tornare indietro".

ALLEGATI

MODULO TFR 2

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

NOTA BENE

Il modulo TFR 2 attualmente disponibile non recepisce ancora le novità legislative in tema di possibilità di conferimento parziale del TFR valide anche per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993.⁴⁴

MODULO Qu.I.R.

MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)

MODULO PER LA RICHIESTA DEL TFR IN BUSTA PAGA

⁴⁴ D.Lgs. n. 252/2005 - Art. 8 - Comma 2, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il, codice fiscale,
dipendente del.....

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del % (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare, alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

.....
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sottoscritto/a	_____
Nato a	_____
il	_____
CF	_____

CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:

- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; *(da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*
- prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data _____

Firma _____

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.

APPENDICE

Alle pagine seguenti:

TABELLA FONDI PENSIONE E CONTRATTI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

TABELLA CONTRATTI NAZIONALI E FONDI PENSIONE DI RIFERIMENTO

DATI STATISTICI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Numero iscritti - Tasso di adesione rispetto ai potenziali iscritti - ANDP (attivo netto destinato alle prestazioni)
- Confronto con il 2015

FONDI PENSIONE NEGOZIALI - INDICATORE SINTETICO DEI COSTI

FONDI PENSIONE NEGOZIALI - ELENCO DEI RENDIMENTI PER SINGOLO COMPARTO

Anche per favorire una migliore analisi dei dati di adesione (Tav. 3) alla pagina seguente si riporta un estratto della Relazione della COVIP per l'anno 2016 relativa a:

L'ADESIONE CONTRATTUALE NEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

L'adesione contrattuale nei fondi pensione negoziali

L'inserimento di meccanismi di adesione contrattuale all'interno di singoli contratti di lavoro, posto in essere dal 2015 dai fondi pensione rivolti ai lavoratori del settore edile (PREVEDI, FONDAPI, COOPERLAVORO), si sta estendendo a nuovi settori di riferimento dei fondi pensione di tipo negoziale.

Nel corso del 2016, il fondo pensione negoziale BYBLOS ha introdotto, a partire da marzo 2016, l'adesione contrattuale per i lavoratori ... dipendenti di esercizi cinematografici.

... altri fondi pensione negoziali hanno avviato il percorso per l'adeguamento statutario alle previsioni contrattuali che introducono la nuova modalità di adesione⁴⁵. ...

Per effetto dell'introduzione dell'adesione contrattuale nel 2015, le adesioni (a PREVEDI) sono passate da oltre 39.000 del 2014 a 507.000 nel 2015, per attestarsi a 643.000 a fine 2016.

Le adesioni contrattuali determinano ... flussi contributivi assai modesti che solo in pochi casi si sono tradotti in un'adesione piena, che include anche il contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

...

Un primo bilancio dell'esperienza fin qui maturata mostra quindi che, a fronte di un consistente incremento della platea degli aderenti al fondo, soltanto una minima parte di quelli che hanno aderito con il meccanismo contrattuale ha deciso di conferire anche il proprio contributo, quello datoriale e anche la quota di TFR prevista.

La possibilità di raggiungere tutti gli addetti del settore consente però ai fondi pensione di instaurare un contatto che è propedeutico all'attenta valutazione da parte dei singoli della possibilità di accedere all'adesione piena. Assume perciò un significato strategico il percorso informativo e promozionale ipotizzato dalle forme interessate da adesioni di tipo contrattuale. ...

In alcuni casi questo "specifico percorso informativo" di cui sono destinatari gli iscritti contrattuali, è inserito all'interno delle stesse fonti contrattuali, proprio a significare che il principale obiettivo assunto dalle parti sociali è quello di rafforzare e estendere la previdenza complementare a tutti i lavoratori del settore, valorizzando il ruolo della stessa forma pensionistica.

L'operazione di adesione contrattuale va infine inquadrata anche sotto il profilo dei costi per l'iscritto. ...

La scelta è stata in tutti i casi di applicare costi in cifra fissa che, per le adesioni contrattuali, si attestano su livelli più bassi rispetto al caso dell'adesione piena. Tuttavia va osservato che, ove persistessero valori modesti di contribuzione pro capite tali costi, seppur bassi in valore assoluto, inciderebbero comunque su valori esigui delle posizioni individuali, rischiando di rendere l'intera operazione poco conveniente per i singoli iscritti.

⁴⁵ Oltre ai Contratti nazionali del settore edile, i CCNL che attualmente prevedono il versamento al fondo pensione di riferimento di una quota di contribuzione a carico del datore di lavoro (indipendentemente dal versamento di un contributo da parte del lavoratore e dal conferimento del TFR) sono i seguenti:

- CCNL AUTOFERROTRANVIARI: fondo PRIAMO
- CCNL AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI e CCNL AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI): fondo ASTRI
- CCNL AUTOSTRADE E STRADE - ANAS e CCNL MOBILITÀ: fondo EUROFER
- CCNL CINEMATOGRAFI - ESERCIZI: fondo BYBLOS
- CCNL TAXI - AZIENDE COOPERATIVE: fondo COOPERLAVORO